



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

A tutti i Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 1 Paghe 2023

Rimini, 13 gennaio 2023

Oggetto: *Circolare informativa*

Con la presente circolare si informa la gentile clientela sulle novità amministrative/fiscali più importanti intervenute recentemente.

Lo studio rimane in ogni caso a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*



1. Le novità del mese

Dicembre in pillole	pag	2
---------------------	-----	---

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Le novità in materia di lavoro della legge di bilancio 2023	pag	12
Le novità in materia di lavoro del decreto "Milleproroghe"	pag	24
Nuovo tasso d'interesse di differimento e misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato pagamento di contributi	pag	27
Le operazioni di conguaglio previdenziale relative ai <i>fringe benefit</i>	pag	29

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di dicembre in pillole	pag	32
Il tema del mese: il ricorso alla contrattazione collettiva di prossimità	pag	37
Il <i>focus</i> sui prossimi adempimenti: lo scadenziario di gennaio 2023	pag	39

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

La Decontribuzione Sud 2023	pag	58
-----------------------------	-----	----



DICEMBRE IN PILLOLE

CORTE DI CASSAZIONE - RETRIBUZIONE MINIMA DEI SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE

Con la sentenza 6.12.2022 n. 35796, la Corte di Cassazione ha stabilito che la società cooperativa è tenuta a provare quale tra i diversi contratti collettivi, potenzialmente applicabili, sia conforme all'art. 7 co. 4 del DL 248/2007 sotto il profilo della retribuzione minima da riconoscere ai soci lavoratori.

Tale norma prevede che i soci lavoratori hanno diritto a trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

La Suprema Corte, riformando sul punto la sentenza d'appello, ha quindi ritenuto incombere sul datore di lavoro, e non sui lavoratori, l'onere probatorio di aver correttamente applicato il criterio stabilito dalla predetta norma per la determinazione retributiva da attribuire ai soci lavoratori.

INL - SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI

Con la nota 6.12.2022 n. 2414, l'Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha esaminato i profili sanzionatori della disciplina della maternità e dei congedi parentali di cui al DLgs. 105/2022.

Quanto al congedo di paternità obbligatorio (art. 27-*bis* del DLgs. 151/2001), si evidenzia la natura obbligatoria oltre che la sanzione amministrativa diffidabile da 516,00 a 2.582,00 euro in caso di rifiuto, opposizione od ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Per il congedo di paternità alternativo il richiamo è alle sanzioni di cui all'art. 18 del DLgs. 151/2001.

L'impossibilità di conseguire la certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-*bis* del DLgs. 198/2006 o di analoghe certificazioni rappresenta una misura che ricorre quale conseguenza per la gran parte delle violazioni delle nuove previsioni.

L'Autore si domanda l'impatto che il nuovo congedo obbligatorio avrà su licenziamento e dimissioni del lavoratore padre e rileva il potenziamento dell'impianto sanzionatorio connesso alla violazione di una serie di diritti quali ad esempio quello ai riposi giornalieri del padre e della madre (artt. 39 - 41 del DLgs. 151/2001) e alla precedenza al lavoro agile per genitori di *under 12* e disabili e per i lavoratori con disabilità grave.



INAIL - TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE PREVIDENZIALE DALL'INPGI ALL'INPS

Con la circ. 5.12.2022 n. 44, l'INAIL è intervenuto con riferimento alla disposizione prevista all'art. 1 co. 109 della L. 234/2021, laddove, nell'ambito del trasferimento delle funzioni previdenziali dall'INPGI all'INPS, si attribuisce al medesimo INAIL il compito di gestire l'assicurazione infortuni dei giornalisti.

Nel dettaglio, la norma in questione stabilisce che per il periodo transitorio dall'1.7.2022 al 31.12.2023 troverà applicazione la normativa assicurativa dell'INPGI in vigore al 30.6.2022, mentre a decorrere dall'1.1.2024 verrà estesa anche ai giornalisti la disciplina assicurativa prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con l'occasione, l'Istituto assicuratore fornisce dunque l'apposita modulistica per poter effettuare le denunce di infortunio, le quali dovranno essere presentate entro e non oltre 2 anni dal giorno in cui si è verificato l'evento.

Inoltre, vengono altresì fornite le istruzioni per consentire il versamento dei contributi per il periodo transitorio, che dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24, compilando la sezione "Altri enti previdenziali ed assicurativi - INAIL".

INPS - CONSULTAZIONE ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO ISCRITTI EX INPGI

Con il messaggio 7.12.2022 n. 4436, l'INPS è intervenuto con riferimento alla disposizione ex art. 1 co. 103 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), con cui è stato disposto, a decorrere dall'1.7.2022, il trasferimento al medesimo Istituto della funzione previdenziale svolta dall'INPGI.

Conseguentemente, da tale data sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici già iscritti alla data del 30.6.2022 presso la gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI.

Ciò premesso, l'INPS informa che, a partire dal prossimo 12.12.2022, l'estratto conto contributivo esporrà – nella sezione "Regime generale" – i periodi ex INPGI correlati a lavoro subordinato di natura giornalistica. A partire dalla medesima data, il Casellario dei lavoratori attivi elencherà gli stessi periodi come di competenza dell'INPS.

Gli iscritti ex INPGI potranno quindi consultare il proprio estratto conto *on line*, accedendo – con SPID, CIE o CNS – all'area riservata "MyInps" del sito www.inps.it.

INAIL - BASI DI CALCOLO PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023

Con la nota 6.12.2022, l'INAIL ha fornito istruzioni su diversi servizi on line inerenti alle basi di calcolo per l'autoliquidazione 2022/2023, rendendo noto che:

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*



- il servizio “Comunicazione delle Basi di Calcolo” per l’autoliquidazione 2022/2023 è disponibile nella sezione “Fascicolo Aziende - Visualizza Comunicazioni” a partire dal 6.12.2022;
- i servizi “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 5.12.2022;
- il servizio “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN), sarà disponibile dal 21.12.2022.

Infine, l’INAIL si sofferma sul servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, ricordando *chey*, per le ditte cessate nel corso del 2022 che hanno utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’INAIL, le basi di calcolo non sono disponibili.

ANPAL - RICHIESTE CONTRIBUTI DAL FONDO NUOVE COMPETENZE

L’ANPAL ha reso noto che a partire dal 13.12.2022 e fino al 28.2.2023 i datori di lavoro interessati possono presentare le istanze di accesso ai contributi previsti dal Fondo nuove competenze tramite accesso alla piattaforma informatica MyANPAL con le credenziali SPID, CIE o CNS.

Alle istanze vanno allegati gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro da sottoscrivere entro il 31.12.2022.

In relazione ai processi nell’ambito della transizione digitale e di quella ecologica, il riferimento è allo sviluppo e all’accrescimento, rispettivamente:

- delle competenze digitali di base e di quelle specialistiche;
- delle abilità/competenze identificate dalla Commissione europea quali utili alla transizione ecologica nell’ambito della classificazione ESCO di cui all’Allegato C dell’Avviso.

INPS - SERVIZIO LIVE CHAT “INFO CIG”

Con il messaggio 14.12.2022 n. 4497, l’INPS ha comunicato che il servizio di *live chat* “INFO CIG” viene esteso anche ai datori di lavoro e agli intermediari.

Inizialmente tale estensione riguarderà solo i datori di lavoro aventi sede legale a Milano e provincia per poi essere ampliato sull’intero territorio nazionale.

Il servizio è presente nella sezione contatti dell’area riservata del “Cassetto previdenziale del contribuente” ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per le specifiche categorie di utenti, quali il titolare di azienda, il rappresentante legale, il consulente aziendale.

INPS - AUTOCERTIFICAZIONE PER LAVORO ALL’ESTERO NEL TRASPORTO AEREO

Con il messaggio 14.12.2022 n. 4498, l’INPS è intervenuto con riferimento al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, comunicando l’introduzione di misure



semplificative per gli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all'estero svolta dal personale appartenente al settore in questione.

Sul punto, si precisa che il mancato adempimento nei termini previsti (entro il 31 dicembre di ogni anno) comporta la sospensione delle eventuali prestazioni a carico del Fondo.

Nel merito, l'INPS rende noto che al fine di agevolare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo in oggetto e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti delle medesime, a decorrere dall'anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non sono più tenuti a trasmettere all'INPS l'apposito modello "SR85". Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi per l'anno 2022 non verranno valutati ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative.

L'obbligo di trasmissione del citato modello rimane invece in vigore per il personale navigante.

INPS - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Con il messaggio 14.12.2022 n. 4498, l'INPS è intervenuto con riferimento al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, comunicando l'introduzione di misure semplificative per gli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all'estero svolta dal personale appartenente al settore in questione.

Sul punto, si precisa che il mancato adempimento nei termini previsti (entro il 31 dicembre di ogni anno) comporta la sospensione delle eventuali prestazioni a carico del Fondo.

Nel merito, l'INPS rende noto che al fine di agevolare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo in oggetto e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti delle medesime, a decorrere dall'anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non sono più tenuti a trasmettere all'INPS l'apposito modello "SR85". Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi per l'anno 2022 non verranno valutati ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative.

L'obbligo di trasmissione del citato modello rimane invece in vigore per il personale navigante.



INPS - EROGAZIONE D'UFFICIO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Con la circ. 15.12.2022 n. 132, l'INPS ha reso noto che dall'1.3.2023 l'assegno unico e universale sarà erogato d'ufficio, senza la necessità di presentare una nuova domanda, per i soggetti che nel periodo tra gennaio 2022 e febbraio 2023 abbiano presentato la domanda e la stessa non sia stata respinta, revocata, decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

In particolare, l'erogazione d'ufficio avverrà per le domande presenti nell'archivio dell'INPS in corso alla data del 28.2.2023, in uno stato diverso da "Decaduta", "Revocata", "Rinunciata" o "Respinta". L'erogazione continuerà laddove la domanda si trovi nello stato di "Accolta", mentre inizierà al termine degli specifici controlli, in caso di esito positivo, per le domande che si trovino in stato di "In istruttoria", "In evidenza alla sede", "In evidenza al cittadino" o "Sospesa".

Il beneficiario potenziale sarà chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall'INPS solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

INPS - TASSO D'INTERESSE SULLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI

Con la circ. 16.15.2022 n. 133, l'INPS ha reso noto che la Banca centrale europea, con la decisione del 15.12.2022, ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema che, a decorrere dal 21.12.2022, è pari al 2,50%.

La decisione incide sia sull'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, che risulta pari al tasso dell'8,50% annuo, sia sull'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, che andrà calcolato sempre al tasso dell'8,50% annuo.

Non subiscono modifiche, invece, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore.

Tale variazione del tasso di interesse impatta anche sulla misura delle sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8, lett. a) e b) e co. 10 della L. 388/2000, prevedendo l'applicazione di un tasso pari all'8% annuo.

INAIL - REVISIONE DEI PREMI SPECIALI UNITARI

Con la circ. 16.12.2022 n. 45, l'INAIL ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito alle disposizioni previste dal DM 6.9.2022, con cui è stata approvata una delibera del medesimo Istituto assicuratore finalizzata alla revisione dei premi speciali unitari.



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

Sul punto, si ricorda che con decorrenza 1.1.2023, il decreto in parola ha esteso il premio ordinario a determinate categorie di lavoratori in precedenza assoggettate a premi speciali unitari, quali i facchini, i barrocciai, i pescatori della piccola pesca soci di cooperative e gli addetti ai frantoi. Inoltre, è stata fissata la nuova misura del premio speciale unitario per i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, che a decorrere dall'1.1.2023 sale da 33,10 a 38,84 euro mensili, mentre sono stati confermati i premi speciali unitari per l'assicurazione dei soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale (0,90 euro giornalieri) e per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (0,91 euro giornalieri).



MINISTERO DEL LAVORO - NOMINA RSPP NEI GRUPPI DI IMPRESE

Con l'interpello 20.12.2022 n. 3, la Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del Lavoro è intervenuta in merito alla possibilità o meno di nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) precisando che la normativa in materia (costituita dagli artt. 2, 17 e 31 del DLgs. 81/2008) prevede la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il servizio di prevenzione e protezione si intende costituito quando sono stati nominati il RSPP e gli eventuali addetti (ASPP).

In caso di aziende con più unità produttive e di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione e i datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

INPS - FRUIZIONE DELLA DECONTRIBUZIONE SUD PER IL 2023

Con il messaggio 21.12.2022 n. 4593, l'INPS ha comunicato che l'esonero contributivo denominato "decontribuzione Sud", introdotto dall'art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 e consistente in un esonero del 30% dei contributi previdenziali del datore per i rapporti con sede di lavoro in una Regione del sud, può applicarsi per tutto il 2023.

Inoltre, l'INPS:

- ricorda che il massimale di erogazione degli aiuti è stato innalzato a 300.000,00 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente;
- precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

Per le modalità di fruizione, l'Istituto rimanda alle indicazioni già fornite in precedenza, in ultimo dalla circ. 90/2022.

INPS - TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA DI ALAS IN DOMANDA DI NASPI

Con il messaggio 20.12.2022 n. 4581, l'INPS ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di trasformare le domande di indennità di disoccupazione ALAS (riservata ai lavoratori autonomi dello spettacolo), erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpl e viceversa.

Tale possibilità, ricorda l'Istituto previdenziale, sussiste in modo analogo a quanto già previsto nelle ipotesi di errata presentazione della domanda di NASpl in luogo della domanda di DIS-COLL e viceversa, nonché nelle ipotesi di errata presentazione delle



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

domande di indennità NASpl in luogo di domande di indennità di disoccupazione agricola e viceversa.

Operativamente, la trasformazione delle domande sarà possibile solo in presenza di un'apposita istanza del soggetto interessato indirizzata alle sedi INPS competenti per territorio.



MINISTERO DEL LAVORO - PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO

In data 21.12.2022, il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella sezione "pubblicità legale" del proprio sito il DM 19.12.2022, con cui viene adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025.

In particolare, l'attuazione del Piano nazionale prevede il raggiungimento di due *target* quantitativi, ovvero l'incremento nella misura almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 entro la fine del 2024, nonché una riduzione del 2% dell'incidenza del lavoro sommerso nei settori economici interessati.

INPS - INDICE DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI 2022/2023

Con la circ. 22.12.2022 n. 135, l'INPS ha illustrato i criteri e le modalità di rivalutazione dei trattamenti pensionistici ai sensi di quanto indicato dal DM 10.11.2022, con cui sono stati fissati all'1,9% l'indice di rivalutazione definitivo per l'anno 2022 e al 7,3% l'indice di rivalutazione provvisorio per il 2023.

Pertanto, dall'1.1.2022 l'importo dei trattamenti minimi delle pensioni per lavoratori dipendenti e autonomi è pari a 525,38 euro mensili (6.829,94 euro annui), mentre l'importo degli assegni vitalizi è pari a 299,49 euro (3.893,37 euro annui).

Invece, per quanto riguarda la rivalutazione provvisoria delle pensioni per il 2023, l'importo dei trattamenti minimi delle pensioni è pari a 563,74 euro mensili (7.328,62 euro annui) mentre quello degli assegni vitalizi è pari a 321,36 euro mensili (4.177,68 euro annui).

Sul punto, si osserva che, per quanto riguarda la rivalutazione provvisoria delle pensioni per il prossimo anno, l'INPS attende comunque l'entrata in vigore degli interventi previsti nel Ddl. di bilancio 2023, con particolare riferimento alle fasce di importo degli assegni pensionistici superiori a 4 volte il trattamento minimo.

INL - CASI DI ILLEGITTIMITÀ NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO A DISTANZA

Con la nota 15.12.2022 n. 7482, l'Ispettorato nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di controllo a distanza richiamando quanto deciso dal TAR del Lazio con la sentenza 23.11.2022 n. 15644. Con l'occasione, è stata sottolineata:

- la necessaria correlazione tra colui che chiede di essere autorizzato all'impiego di strumenti di controllo a distanza ai sensi dell'art. 4 della L. 300/70 e il titolare del trattamento dei dati acquisiti;
- l'illiceità dell'impiego di tali strumenti in difetto di tale legame.

Viene ricordato che l'istruttoria finalizzata al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza deve riguardare prevalentemente l'effettiva



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

sussistenza delle ragioni legittimanti, e ribadita la necessaria correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.

Nel caso sottoposto all'attenzione del TAR, le immagini registrate con tali sistemi erano nella disponibilità di un soggetto diverso da colui che aveva formulato l'istanza (precisamente, dell'appaltante).



INPS - CONGUAGLIO PREVIDENZIALE PER I *FRINGE BENEFIT*

Con il messaggio 22.12.2022 n. 4616, l'INPS fornisce le istruzioni operative per effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale relativamente ai *fringe benefit* – la cui soglia di esenzione è stata elevata a 3.000,00 euro e sono stati estesi anche ai rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas per il solo anno d'imposta 2022, ai sensi dell'art. 12 del DL 115/2022 – e al c.d. “bonus carburante” di 200,00 euro ex art. 2 del DL 21/2022.

I datori di lavoro potranno procedere utilizzando:

- le variabili retributive, soluzione da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2022;
- la procedura di variazione massiva d'ufficio, soluzione *una tantum* da applicare esclusivamente nelle denunce di competenza gennaio e febbraio 2023, subordinata alla richiesta tramite cassetto bidirezionale (a cui dovrà essere allegata apposita dichiarazione);
- flussi di regolarizzazione per ciascuna competenza interessata.

INPS - NUOVA PROCEDURA DI RICHIESTA DEL MODELLO A1

Con la circ. 23.12.2022 n. 136, l'INPS ha comunicato l'operatività dell'applicativo per la trasmissione telematica delle domande di rilascio del documento portatile A1 presentate dai lavoratori, nonché dai datori di lavoro domestico e dalle pubbliche amministrazioni per il distacco dei propri dipendenti.

L'applicativo in questione è disponibile sul sito www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi”, “Prestazioni”, “Procedura telematica per il rilascio del documento portatile A1”, oppure utilizzando l'apposita funzione di ricerca presente nella *home page* del portale.

La richiesta di rilascio della certificazione può essere effettuata direttamente dal lavoratore interessato, accedendo alla funzionalità tramite SPID almeno di livello 2, CIE (Carta di identità elettronica) e CNS (Carta nazionale dei servizi).

Le domande in esame possono essere presentate anche tramite i patronati e, in relazione alla tipologia di lavoratore, da tutti i soggetti abilitati alle deleghe.

Infine, l'INPS rende noto che la presentazione telematica diverrà il canale esclusivo a decorrere dall'1.4.2023. Fino ad allora le domande potranno essere presentate anche in modalità cartacea.

INPS - CERTIFICAZIONE PER LA PARITÀ DI GENERE

Con la circ. 27.12.2022 n. 137, l'INPS ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del DLgs. 198/2006 entro il 31.12.2022 di accedere al connesso esonero pari all'1% della



contribuzione previdenziale complessivamente dovuta, fermo il limite massimo di 50.000,00 euro annui.

Il beneficio, per l'ammontare dell'importo autorizzato, sarà fruibile per l'intero periodo di validità della certificazione, con decorrenza dal primo mese di validità della stessa.

Operativamente, occorre inoltrare istanza all'INPS (per l'anno 2022, le domande sono presentabili dal 27.12.2022 al 15.2.2023) utilizzando il modulo di istanza *on line* "PAR_GEN" alla sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)".

L'INPS precisa, quindi, le condizioni richieste, la cumulabilità con altri esoneri ed elenca le contribuzioni escluse, fornendo le istruzioni circa le modalità di:

- esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nell'apposita sezione del flusso UniEmens;
- fruizione dell'esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola (CIDA).

INPS - FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI FORMATIVI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL SETTORE AEREO

Con la circ. 28.12.2022 n. 138, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione del contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo.

Il contributo in parola è previsto dall'art. 5 co. 1 lett. d) del DM 95269/2016 al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori appartenenti al settore del trasporto aereo in CIGS, mobilità o NASpl attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Tra le varie, l'INPS precisa che la domanda di accesso va presentata in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell'azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, anche la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti.

Inoltre, all'istanza deve essere altresì allegato il verbale dell'accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica, mentre nel caso di interventi formativi finalizzati all'assunzione, dovrà essere allegato il programma delle assunzioni previste.

In seguito, le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio contributivo.

PARLAMENTO - APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Con la L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) vengono introdotte diverse misure in materia di lavoro e previdenza. In particolare:

- viene confermato per il 2023 l'esonero del 2% della quota IVS a carico del lavoratore, che diventa del 3% per i redditi non eccedenti 1.923,00 euro;
- sono estesi anche alle assunzioni effettuate nel 2023 gli incentivi per *under 36* e donne svantaggiate;



- viene introdotto, solo per il 2023, un esonero contributivo per l'assunzione di precettori di Rdc;
- viene prorogato per il 2023 l'esonero contributivo per i coltivatori diretti e IAP *under 40*;
- viene introdotta la pensione anticipata flessibile "Quota 103" e vengono prorogate APE sociale e opzione donna (solo per specifiche categorie);
- sono rifinanziate diverse misure di sostegno al reddito.

Viene poi modificata la disciplina:

- del reddito di cittadinanza (che sarà abrogato a partire dal 2024) e che per il 2023 prevede, in particolare, una riduzione delle mensilità da 18 a 7 (fatta eccezione in alcuni casi);
- delle prestazioni occasionali;
- dell'assegno unico;
- della presentazione della DSU.

Sullo *smart working*, i datori di lavoro assicurano, fino al 31.3.2023, lo svolgimento della prestazione in modalità agile ai lavoratori pubblici e privati "fragili".

GOVERNO - APPROVAZIONE DEL C.D. DECRETO "MILLEPROROGHE"

Con il DL 29.12.2022 198 (c.d. decreto "Milleproroghe") sono state introdotte diverse proroghe anche in materia di lavoro e previdenza, alcune delle quali riferite al lavoro degli stranieri, agli ammortizzatori sociali e al lavoro sportivo.

Tra le varie, il provvedimento in parola ha esteso anche ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il 2023 la disposizione *ex art. 44 co. 1 del DL 73/2022*, che attribuisce in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e commercialisti) il compito di verificare i requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni per il rilascio del nulla osta al lavoro.

Per quanto riguarda invece gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si introducono proroghe con riferimento alle disposizioni di adeguamento dei Fondi di solidarietà e alla prestazione integrativa della CIGS nel settore aeroportuale.

Infine, si segnala il differimento dall'1.1.2023 al 1.7.2023 della complessiva applicazione delle disposizioni di riordino e riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo contenute nel DLgs. 28.2.2021 n. 36.

INAIL - ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023

Con le Istruzioni operative 29.12.2022, l'INAIL ha fornito una serie di indicazioni relative all'autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, e ha riepilogato le scadenze nonché le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Sul punto, l'Istituto assicuratore ricorda che, fermo restando il termine del 16.2.2023 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di



pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2022 è il 28.2.2023.

Nell'occasione, i datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni delle retribuzioni con i servizi telematici "AL.P.I. online", che calcola anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari".

Invece, i datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni con il servizio *on line* "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

Infine, si ricorda che il premio di autoliquidazione potrà essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

INPS - NOVITÀ IN MATERIA DI CISOA

Con la circ. 4.1.2023 n. 1, l'INPS ha illustrato le modifiche apportate dall'art. 1 co. 191 e 192 della L. 234/2021 in materia di Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), relativamente ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

In proposito si chiarisce che, in ragione della nuova formulazione degli artt. 1 e 2 del DLgs. 148/2015 (che, come modificati dall'art. 1 co. 191 e 192 L. 234/2021, hanno esteso dall'1.1.2022 le integrazioni salariali anche agli apprendisti non professionalizzanti), i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Pertanto, dall'1.1.2022 le imprese agricole interessate sono tenute al versamento del contributo di finanziamento pari all'1,50% dell'imponibile contributivo anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

L'INPS fornisce poi anche le istruzioni per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.



LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), entrata in vigore il 1.1.2023, ha introdotto diverse misure anche in materia di lavoro e previdenza.

La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 29.12.2022 n. 303, prevede tra le numerose disposizioni, anche diverse misure in tema di lavoro e previdenza sociale.

Tra queste si segnalano:

- interventi di sostegno all'occupazione e alla famiglia;
- disposizioni in materia di pensioni e di ammortizzatori sociali;
- l'introduzione di forme semplificate per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura.

La legge di bilancio in questione è entrata in vigore in data 1.1.2023.

Esonero quota IVS a carico del lavoratore

L'art. 1 co. 281 della legge di bilancio 2023 riconosce anche per i periodi di paga ricadenti nel 2023 l'esonero della quota IVS a carico del lavoratore ex art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022).

Il beneficio in questione può essere fruito nella misura pari al:

- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.



L'esonero riguarda tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo

L'art. 1 co. 282 del provvedimento in esame, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2 co. 6 della L. 15.7.2022 n. 106, incrementa le risorse finanziarie del "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET" - destinato a finanziare un sostegno economico temporaneo ai lavoratori che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.

Incremento dell'indennità per patologie asbesto correlate

L'art. 1 co. 293 del provvedimento in esame, dispone dal 1.1.2023 l'aumento:

- dal 15% al 17%, l'importo della prestazione aggiuntiva che l'INAIL eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall'INAIL o, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti;
- da 10.000,00 a 15.000,00 euro l'importo della prestazione che l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale.

Esonero contributivo per i percettori del reddito di cittadinanza

L'art. 1 co. 294 - 296 della legge di bilancio 2023 introduce un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, a favore dei datori di lavoro privati che assumano soggetti percettori del reddito di cittadinanza.

La misura agevolativa:

- è prevista per una durata massima di 12 mesi nel periodo compreso tra l'1.1.2023 e il 31.12.2023;
- può essere riconosciuta in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato ovvero in ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato;
- è fissata nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- è alternativa all'esonero contributivo previsto dall'art. 8 del DL 4/2019.

Sono esclusi dall'agevolazione i rapporti di lavoro domestico.



L'efficacia di tale esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sgravi contributivi per assunzioni *under 36*

L'art. 1 co. 297 del provvedimento in esame dispone l'esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 8.000,00 euro annui, per le:

- nuove assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Effettuate dall'1.1.2023 al 31.12.2023 di soggetti che:

- alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età;
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.

Incentivo per l'assunzione di donne svantaggiate

L'art. 1 co. 298 della legge di bilancio 2023 dispone l'applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1 co. 16 della L. 178/20208 anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel corso del 2023.

L'incentivo in questione – che consiste in un esonero del 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui – trova applicazione in favore dei datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore (compreso quello agricolo), che assumono donne:

- con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;
- di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti.

Esonero contributivo per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti

L'art. 1 co. 300 della legge in esame estende anche per l'anno 2023 l'esonero contributivo previsto in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli



professionali (IAP) *under 40*, che si iscrivono alla previdenza agricola, dall'art. 1 co. 503 della L. 27.12.2019 n. 160.

L'agevolazione consiste nell'esonero del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento della contribuzione della quota per IVS e del contributo addizionale di cui all'art. 17 co. 1 della L. 3.6.75 n. 160, e non si applica sui premi INAIL e sul contributo di maternità.

Lavoro agile

Ai sensi dell'art. 1 co. 306 - 307 del provvedimento in parola, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è assicurata per tutto il 2023 per i lavoratori pubblici e privati c.d. "fragili", anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti e senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Finanziamenti in favore dei detenuti

Con l'art. 1 co. 308 e 856 della legge di bilancio in esame viene:

- disposto l'incremento di 6 milioni di euro dal 2023 dell'autorizzazione di spesa stanziata per l'attuazione delle norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti;
- istituito un Fondo – con dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 – per finanziare alcuni progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche attivando percorsi di inclusione lavorativi e formativi.

Semplificazioni in materia di ISEE

L'art. 1 co. 323 del provvedimento in questione apporta modificazioni all'art. 10 del DLgs. 147/2017, che ha introdotto l'ISEE precompilato, al fine di incoraggiare la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in modalità precompilata (che contiene sia i dati autodichiarati dal cittadino che i dati precompilati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS), semplificando il procedimento di rilascio dell'ISEE.

La DSU va presentata come segue:

- fino al 31.12.2022 è possibile presentarla sia in modalità precompilata che in modalità non precompilata;
- dall'1.1.2023 al 30.6.2023 unicamente in modalità precompilata;
- dall'1.7.2023 prioritariamente in modalità precompilata ma è possibile presentarla in modalità non precompilata.



Viene abrogato l'art. 10 co. 3 del DLgs. 147/2017, contenente norme prescrittive ormai soddisfatte con l'emanazione del DM 9.8.2019 (che ha individuato le modalità operative per consentire al cittadino di accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU).

Rifinanziamento del Fondo per le pari opportunità

L'art. 1 co. 340 della legge di bilancio 2023 incrementa la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19 co. 3 del DL 4.7.2006 n. 223. Tale incremento è destinato al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.



Prestazioni occasionali

L'art. 1 co. 342 - 354 del provvedimento in esame estende l'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali e, in particolare, del contratto di prestazione occasionale.

Le principali novità riguardano:

- l'innalzamento, da 5.000,00 a 10.000,00 euro del limite economico massimo posto in capo agli utilizzatori;
- un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece di 5;
- la precisazione che i limiti individuati dall'art. 54-*bis* co. 1 trovano applicazione anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night club* e simili con codice ATECO 93.29.1.

Inoltre, tale disposizione:

- vieta alle imprese del settore agricolo il ricorso al contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato;
- e, conseguentemente, introduce, per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali, ossia il "Contratto per l'impiego occasionale di manodopera agricola".

Assegno unico e universale

L'art. 1 co. 357 - 358 della legge in esame dispone – dall'1.1.2023 – modifiche alla disciplina dell'assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 finalizzate:

- ad aumentare, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, gli importi base dell'assegno previsto per i nuclei familiari con figli minori fino a 3 anni;
- a rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili;
- ad aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021).

Congedo parentale

L'art. 1 co. 359 del provvedimento in parola dispone la possibilità sia per le lavoratrici madri sia per i lavoratori padri di fruire, in alternativa tra loro, di un mese



di congedo parentale, ai sensi dell'art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151, indennizzato all'80%. La fruizione in questione è consentita purché:

- tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;
- le lavoratrici e i lavoratori beneficiari terminino il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31.12.2022.

Fondo per accrescere l'offerta professionale nel turismo

L'art. 1 co. 603-606 della legge di bilancio 2023 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Turismo, il "Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo" (con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2023 e con una dotazione di 8 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025) finalizzato a:

- riqualificare il personale già occupato nel settore e formare nuove figure professionali con percorsi formativi specifici;
- rafforzare le competenze degli operatori del settore con cicli di aggiornamento continuo;
- supportare l'inserimento nel mercato del lavoro;
- favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Sostegno alla maternità delle atlete non professioniste

L'art. 1 co. 613 del provvedimento in esame stabilisce, a decorrere dall'anno 2023, un incremento di 2 milioni di euro annui delle risorse destinate al "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", istituito con l'art. 1 co. 369 della L. 205/2017 presso l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (la cui dotazione, a decorrere dal 2021, è pari a 10,5 milioni di euro), destinando metà di tale incremento (1 milione di euro) a sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

Riforma del Reddito di cittadinanza

In attesa di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, l'art. 1 co. 313 - 320 della legge in esame apporta modifiche in senso restrittivo alla disciplina del Reddito di cittadinanza (c.d. "Rdc"), introdotto dal DL 28.1.2019 n. 4 (conv. L. 28.3.2019 n. 26), in vista della sua abrogazione dall'1.1.2024.

In particolare, si prevede:

- una riduzione, da 18 a 7, delle mensilità erogabili, fatto salvo il caso il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone affette da disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età;
- l'obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e



all'inclusione sociale, di frequentare, per 6 mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare;

- l'obbligo, per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione ex art. 1 co. 622 della L. 27.12.2006 n. 296, di iscriversi e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo;
- che la componente del Rdc pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di 3.360,00 euro annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile che risulta dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;
- che il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente, entro il limite massimo di 3.000,00 euro lordi, non concorra alla determinazione del beneficio economico;
- che i Comuni debbano impiegare tutti i percettori di Rdc – invece di “almeno un terzo” – residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, nell'ambito dei progetti utili alla collettività;
- la decadenza dal Rdc in caso di mancata accettazione della prima offerta di lavoro, con l'eliminazione dell'aggettivo “congrua”, riferito a tale prima offerta.

Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione

L'art. 1 co. 324 della legge in esame dispone per il 2023 un incremento pari a 250 milioni di euro della dotazione finanziaria in capo al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 29.11.2008 n. 185, destinando tali risorse per:

- il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
- l'erogazione dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;
- le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*;
- la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo ILVA;



- la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva.

Reddito alimentare

L' art. 1 co. 434 - 435 del provvedimento in parola introduce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, il Fondo destinato alla sperimentazione del reddito alimentare (con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) con lo scopo di contrastare lo spreco e la povertà alimentare nelle città metropolitane.

La misura di sostegno al reddito:

- è destinata a beneficiare i soggetti che versano in condizioni di povertà assoluta;
- consiste nell'attribuzione di pacchi alimentari invenduti provenienti dalla distribuzione alimentare;
- viene erogata mediante prenotazione con un'applicazione e successivo ritiro presso un centro di distribuzione ovvero presso il proprio domicilio in caso di destinatari appartenenti a categorie c.d. "fragili".

Bonus psicologo

La disposizione (art. 1 co. 538) rende strutturale il c.d. "bonus psicologo" di cui all'art. 1-*quater* co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Pensione anticipata flessibile ("Quota 103")

L'art. 1 co. 283 della legge bilancio in esame introduce il nuovo art. 14.1 al DL 4/2019, riconoscendo, in via sperimentale per il solo 2023, un accesso pensionistico anticipato, denominato "pensione anticipata flessibile", per coloro che possiedono congiuntamente:

- un'età anagrafica di almeno 62 anni;
- 41 anni di contributi.

Tali requisiti devono essere raggiunti entro il 31.12.2023, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.

Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.

Il trattamento di pensione anticipata in parola:



- è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente;
- non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

I soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dall'1.4.2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dall'1.8.2023.

Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31.12.2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima della suddetta data dell'1.8.2023.

Per i dipendenti pubblici si richiede sempre la presentazione della domanda di collocamento a riposo alla Pubblica Amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.

Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28.2.2023.

Incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori

L'art. 1 co. 286 della legge di bilancio 2023 introduce un incentivo di carattere contributivo dedicato ai lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31.12.2023 i requisiti per pensionarsi a "Quota 103", decidono di non accedervi.

Nello specifico, la misura riconosce la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

In conseguenza dell'esercizio della facoltà in argomento – non automatico, ma previa richiesta del lavoratore interessato – viene meno anche ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.



Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Proroga dell'APE sociale

L'art. 1 co. 288 del provvedimento in esame conferma anche per il 2023 il possibile accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato introdotto dall'art. 1 co. 179 della L. 11.12.2016 n. 232.

Si confermano altresì i termini e le scadenze già previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell'APE sociale entro il 31.3.2023, ovvero entro il 15.7.2023.

Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30.11.2023) saranno prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

Proroga dell'opzione donna

L'art. 1 co. 292 della legge di bilancio 2023 proroga il possibile accesso all'anticipo pensionistico "Opzione donna", richiedendo alle lavoratrici interessate di aver maturato entro il 31.12.2022:

- un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
- un'età anagrafica di 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.

Inoltre, l'esercizio dell'opzione donna sarà possibile solo per specifiche categorie di lavoratrici, a cominciare da coloro che assistono (c.d. "caregiver"), al momento della richiesta e da almeno 6 mesi:

- il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104;
- ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ancora, potranno accedere all'anticipo pensionistico in questione coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, non inferiore al 74%.



Infine, la medesima norma indicata nel provvedimento in esame estende il beneficio anche alle donne lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 1 co. 852 della L. 296/2006.

Per queste ultime il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli.

Rivalutazione e incremento dei trattamenti pensionistici

Il provvedimento in esame interviene anche in merito ai meccanismi di indicizzazione dei trattamenti pensionistici (c.d. "perequazione") per il biennio 2023/2024, prevedendo:

- una perequazione più restrittiva per i casi in cui l'assegno pensionistico risulti superiore a 4 volte il trattamento minimo (art. 1 co. 309);
- un incremento transitorio per le pensioni di importo equivalente al predetto trattamento minimo (art. 1 co. 310).

Con riferimento al biennio 2023/2024, si stabilisce che per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione troverà applicazione nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT del costo della vita.

Invece, per gli importi superiori al quadruplo del trattamento minimo INPS, la rivalutazione degli assegni pensionistici troverà applicazione nella misura:

- dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo;
- del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il predetto trattamento minimo;
- del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e non superiori a 8 volte il trattamento minimo;
- del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo;
- del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS.

Ancora, Il provvedimento in parola prevede un incremento transitorio, con riferimento alle sole mensilità relative agli anni 2023 e 2024, per le ipotesi in cui il



complesso dei trattamenti pensionistici (inclusa la tredicesima mensilità) di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo.

In particolare, l'incremento previsto per le pensioni minime è pari a:

- 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni;
- 2,7 punti per l'anno 2024.

L'incremento in questione è dunque riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS; laddove il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato della maggiorazione in argomento, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Inoltre, si dispone che l'incremento in parola non rilevi ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Infine, resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in parola, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti, rispettivamente, al 31.12.2023 e al 31.12.2024.

Modifiche al regolamento INPGI

L'art. 1 co. 312 della legge di bilancio proroga al 31.1.2023 (in luogo del 30.6.2022) il termine entro il quale l'INPGI deve provvedere alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti interni ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa.

Trascorso il termine, i Ministeri vigilanti devono nominare un commissario *ad acta*, che – entro 3 mesi – dovrà adottare le modifiche statutarie previste dalla legge e sottoporle all'approvazione ministeriale.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.



LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DECRETO “MILLEPROROGHE”

Il DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. decreto “Milleproroghe”) prevede, tra le diverse disposizioni, anche alcune proroghe in materia di lavoro e previdenza.

Il DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. decreto “Milleproroghe”) è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 29.12.2022 n. 303 e, con riferimento alle materie di lavoro e previdenza, dispone la proroga di diverse misure riguardanti:

- il lavoro degli stranieri (art. 9);
- gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (art. 9);
- il lavoro sportivo (art. 16);
- la sospensione dei versamenti contributivi nei comuni di Lampedusa e Linosa (art. 10 co. 9 e 10).

Il decreto legge è entrato in vigore il 30.12.2022 e dovrà essere convertito in legge entro il 27.2.2023.

Verifica dei requisiti per il rilascio del nulla osta al lavoro degli stranieri

L'art. 9 del decreto “Milleproroghe” estende anche ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri per il 2023, definiti e programmati con appositi decreti ministeriali, la disposizione ex art. 44 co. 1 del DL 73/2022, che attribuisce in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. 12/79 (Consulenti del lavoro, Avvocati e Commercialisti), ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato, il compito di verificare i requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro, nonché la congruità del numero delle richieste di nulla osta presentate di cui all'art. 30-*bis* co. 8 del DPR 394/99.

Proroghe in materia di Fondi di solidarietà

La medesima norma differisce dal 31.12.2022 al 30.6.2023 il termine entro il quale i Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs. 14.9.2015 n. 148 devono adeguarsi alla disciplina che:

- amplia il novero dei datori di lavoro interessati, includendo anche quelli con un solo dipendente;



- regola la nuova prestazione dell'assegno straordinario di integrazione salariale ex art. 30 del DLgs. 148/2015, garantita dai Fondi in parola.

In mancanza di tale adeguamento, i predetti datori di lavoro confluiranno, a decorrere dal nuovo termine dell'1.7.2023 (in luogo del precedente 1.1.2023) nel Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del DLgs. 148/2015, al quale saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi.

Deroghe in materia di CIGS nel settore aeroportuale

Il provvedimento in esame stabilisce che le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'art. 5 co. 1 del DM 7.4.2016, presentate tra l'1.1.2022 e il 30.9.2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza.

Inoltre, in deroga alla disposizione di cui all'art. 5 co. 8 del DM 7.4.2016, che prevede il pagamento diretto della prestazione integrativa da parte dell'INPS, si consente l'erogazione anche nelle modalità di cui all'art. 7 co. 2 del DLgs. 148/2015, ossia mediante rimborso da parte dell'INPS all'impresa o conguaglio contributivo.

Proroghe in materia di lavoro sportivo

L'art. 16 del decreto "Milleproroghe" differisce dall'1.1.2023 all'1.7.2023 la complessiva applicazione delle disposizioni di riordino e riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo contenute nel DLgs. 28.2.2021 n. 36.

In materia di lavoro, si evidenzia la proroga all'1.7.2023 del termine entro il quale eliminare le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, così come previsto dall'art. 31 del DLgs. 36/2021.

Decorso tale termine, precisa la norma, il vincolo sportivo si intende abolito.

Va infine ricordato che la proroga generale in questione non riguarda:

- le disposizioni indicate all'art. 10 del DLgs. 36/2021, riferite al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- le misure di sostegno alle donne nello sport indicate agli artt. 39 e 40 del medesimo decreto di riforma.



Proroga ripresa versamenti sospesi nei Comuni di Lampedusa e Linosa

L'art. 10 co. 9 e 10 del "Milleproroghe" proroga la sospensione dei versamenti tributari, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL scaduti entro il 21.12.2020 o nelle annualità 2018 e 2019 in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, prevista dall'art. 42-bis co. 1 e 1-bis del DL 104/2020.

In particolare, si prevede che il termine dei suddetti versamenti sia prorogato al:

- 30.6.2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute (lett. a));
- 30.11.2023, per il restante 50% delle somme dovute (lett. b)).

I versamenti non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati:

- in un'unica soluzione entro i suddetti termini;
- ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lett. a) (con versamento della prima rata entro il 30.6.2023) e fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lett. b) (con versamento della prima rata entro il 30.11.2023).

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.



NUOVO TASSO D'INTERESSE DI DIFFERIMENTO E MISURA DELLE SANZIONI CIVILI PER OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI

La circ. INPS 16.12.2022 n. 133 fornisce indicazioni in merito agli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, con particolare riferimento ai valori dell'interesse di dilazione e del differimento, nonché delle sanzioni civili.

Con la circ. 16.12.2022 n. 133, l'INPS è intervenuto sugli effetti in ambito contributivo della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale europea (BCE) del 15.12.2022.

Il tasso, che è stato innalzato di 50 punti base, risulta dunque pari al 2,5% a decorrere dal 21.12.2022.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

Alla luce del citato innalzamento, l'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso dell'8,5% annuo con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sanzioni civili (nonché per i premi assicurativi e accessori) ai sensi dell'art. 2 co. 11 del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione all'8,5% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 21.12.2022, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell'8,5% annuo.

Con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022.



Effetti sul valore delle sanzioni civili

L'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000, la sanzione civile è pari all'8% in ragione d'anno (tasso del 2,5% maggiorato di 5,5 punti).

La misura dell'8% annuo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) secondo periodo della L. 388/2000 (c.d. "ravvedimento").

Resta ferma, in caso di evasione (art. 116 co. 8 lett. b) primo periodo della L. 388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Con riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 116 co. 10 della L. 388/2000, ossia il mancato o ritardato pagamento di contributi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura dell'8% annuo.

Modalità applicative in caso di procedure concorsuali

Con la circolare in commento, l'INPS ricorda che, nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi prevista dall'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000; queste dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nell'ipotesi di evasione di cui all'art. 116 co. 8 lett. b) della L. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato del 2%.

Inoltre, qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre quella minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti. Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1.1.2022 (1,25% in ragione d'anno), a decorrere dal 21.12.2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del 2,5%, considerando però che il tasso di interesse legale aumenterà al 5% a partire dall'1.1.2023.



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*



LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO PREVIDENZIALE RELATIVE AI *FRINGE BENEFIT*

Il messaggio INPS 22.12.2022 n. 4616 fornisce le istruzioni operative per effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale che riguardano i *fringe benefit*, la cui soglia di esenzione è stata elevata a 3.000,00 euro.

Con il messaggio 22.12.2022 n. 4616, l'INPS ha fornito le istruzioni per effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale relative:

- ai *fringe benefit*, la cui soglia di esenzione è stata elevata a 3.000,00 euro e che sono stati estesi anche ai rimborsi delle bollette di acqua, luce e gas per il solo anno d'imposta 2022, ai sensi dell'art. 12 del DL 115/2022;
- al c.d. "*bonus carburante*" di 200,00 euro ex art. 2 del DL 21/2022.

Quadro normativo

L'art. 12 del DL 115/2022 (così come modificato dal DL 176/2022) prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 co. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000,00 euro.

In altri termini, per il solo anno di imposta 2022, la disciplina dettata dall'art. 51 co. 3 del TUIR deve intendersi modificata come segue:

- sono incluse tra i *fringe benefit* concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato a 3.000,00 euro.

Inoltre, l'art. 2 del DL 21/2022 prevede che, sempre per il 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per



lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 co. 3 del TUIR (c.d. "bonus carburante").

Superamento dei limiti

Se il valore del *bonus* carburante è superiore a 200,00 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria e a contribuzione previdenziale.

In caso di superamento della soglia di 3.000,00 euro, l'intero valore dei *fringe benefit* (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato a contribuzione previdenziale.

Conguaglio previdenziale

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulta:

- inferiore ai suddetti limiti, il datore di lavoro dovrà recuperare la contribuzione versata;
- superiore ai suddetti limiti, il datore dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo. Il datore dovrà portare in aumento la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia con l'importo dei *fringe benefit* e/o del *bonus* carburante dallo stesso corrisposto nel 2022, qualora non sia stato assoggettato a contribuzione, e dovrà trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a suo carico non trattenuta nell'anno.

Ai fini del conguaglio e del recupero della contribuzione versata, i datori di lavoro potranno utilizzare:

- le variabili retributive;
- la procedura di variazione massiva d'ufficio;
- i flussi di regolarizzazione.

Variabili retributive

Nella denuncia di competenza dicembre 2022 sarà possibile utilizzare la sezione "VarRetributive" per ciascuna competenza del 2022, che dovrà essere valorizzata singolarmente in "AnnoMeseVarRetr", interessata da *fringe benefit*.

Le variabili da inserire sono:

- FRIBEN, da utilizzare per la competenza specifica, indicata in "AnnoMeseVarRetr", in cui c'è un imponibile da abbattere, con riferimento all'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza;
- FRBDIM, da utilizzare, anche congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica c'è eccedenza massimale;



- FRBMAS, da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massima, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai *fringe benefit*, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti.

Variazione massiva d'ufficio

I datori di lavoro, prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023, dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale:

- utilizzando lo specifico oggetto "FRINGE BENEFIT FINO A € 3000";
- allegando apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attestare che quanto esposto nella relativa denuncia corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di *fringe benefit*.

In seguito verrà generato un *ticket* che dovrà essere esposto nel flusso UniEmens. L'INPS procederà poi con la generazione automatizzata di flussi regolarizzativi e il credito derivante potrà essere fruito con le modalità indicate nel messaggio 5159/2017.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.



LE NOVITÀ DI DICEMBRE IN PILLOLE

ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

CCNL 14.12.2022

Il CCNL 14.12.2022 si applica ai dipendenti del gruppo ANAS. Decorre dall'1.1.2022 e scadrà il 31.12.2024.

Previsti nuovi minimi retributivi con decorrenza 1.2.2023, 1.9.2023 e 1.9.2024, e anche un'*una tantum* da erogare in due soluzioni, nei mesi di febbraio e aprile 2023.

Quanto ai minimi retributivi, di seguito si riportano gli importi applicabili dal prossimo mese di febbraio: liv. A, 2.957,21 euro; liv. A1, 2.464,34 euro; liv. B, 2.094,72 euro; liv. B1, 1.909,84 euro; liv. B2, 1.724,98 euro; liv. C, 1.416,97 euro; liv. C1, 1.232,22 euro.

Con riferimento invece all'*una tantum*, la sua previsione fa riferimento al periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1. e il 31.12.2022, con importi stabiliti nei seguenti valori. Con la retribuzione di febbraio 2023: liv. A, 387,10 euro; liv. A1, 322,58 euro; liv. B, 274,19 euro; liv. B1, 250,00 euro; liv. B2, 225,81 euro; liv. C, 185,48 euro; liv. C1, 161,29 euro. Con la retribuzione di aprile 2023: liv. A, 309,68 euro; liv. A1, 258,06 euro; liv. B, 219,35 euro; liv. B1, 200,00 euro; liv. B2, 180,65 euro; liv. C, 148,39 euro; liv. C1, 129,03 euro.

In ambito normativo si segnala la modifica alla durata massima del periodo di apprendistato, innalzata da 15 a 24 mesi per gli apprendisti dell'Area dell'Esercizio e da 24 a 30 mesi per gli apprendisti destinati a essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1 o B2.

In materia di ferie si segnala la soppressione delle 4 giornate di riposo previste dalla L. 937/77. Di tali 4 giorni, 2 sono compensati con il riconoscimento di altrettanti giorni di permesso individuale retribuito, fruibili anche in modalità frazionata, mentre i rimanenti 2 sono sostituiti con un incremento del monte ferie annuale.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI

CCNL 14.12.2022

L'Accordo del 15.12.2022 rinnova la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente dalle imprese esercenti attività di autorimessa, autonoleggio, lavaggio automezzi, soccorso stradale, e attività affini. La nuova disciplina decorre dall'1.1.2022 e scadrà il 31.12.2024.

Previsti nuovi minimi retributivi dai mesi di gennaio 2023, settembre 2023, gennaio 2024 e settembre 2024; prevista altresì un'indennità forfetaria *una tantum* da erogare con la retribuzione del mese di gennaio.



Quanto ai nuovi minimi, di seguito si riportano gli importi applicabili dal prossimo periodo paga di gennaio: liv. Q1, 1.935,57 euro; liv. Q2, 1.935,57 euro; liv. A1, 1.935,57 euro; liv. A2, 1.822,27 euro; liv. B1, 1.661,76 euro; liv. B2, 1.586,22 euro; liv. B3, 1.520,13 euro; liv. C1, 1.463,48 euro; liv. C2, 1.302,97 euro; liv. C3, 1.208,55 euro; C4, 944,18 euro.

Per quanto riguarda l'*una tantum*, la cui previsione è legata al periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1 e il 31.12.2022, nel mese di gennaio andranno previsti i seguenti importi: liv. Q1, 740,65 euro; liv. Q2, 740,65 euro; liv. A1, 740,65 euro; liv. A2, 697,29 euro; liv. B1, 635,87 euro; liv. B2, 606,97 euro; liv. B3, 581,68 euro; liv. C1, 560,00 euro; liv. C2, 498,58 euro; liv. C3, 462,45 euro; C4, 361,29 euro. Tali valori dovranno essere erogati *pro quota*, in misura pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) prestati nel corso del 2022; analogo riproporzionamento, commisurato alla percentuale di riduzione oraria, riguarderà i lavoratori a tempo parziale, laddove invece nessun riproporzionamento dovrà derivare dai periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali.

Previsto inoltre un importo pari a 250,00 euro in cifra fissa per tutti i livelli (da ridurre proporzionalmente in caso di *part time*), da corrispondere sotto forma di buoni acquisto entro il 30.6.2023, nei confronti di tutti i lavoratori che nel mese di erogazione avranno un'anzianità di servizio pari o superiore a 6 mesi. Il lavoratore che lo desidera potrà richiedere tuttavia, entro il 28 febbraio, che tale importo gli venga riconosciuto, anziché come buono acquisto, come versamento al Fondo ASTRI (previdenza complementare di settore), da effettuare non oltre il 15.7.2023.

Incrementate come segue alcune indennità: per l'indennità di lingue straniere si passa da 8,78 a 9,00 euro mensili, mentre per l'indennità impiegati da banco (per il settore dell'autonoleggio) si passa da 6,71 a 7,00 euro.

L'aumento dei minimi retributivi fa conseguire inoltre un adeguamento dell'indennità di maneggio denaro, che ora assume i seguenti valori mensili: liv. Q1, 73,48 euro; liv. Q2, 73,48 euro; liv. A1, 73,48 euro; liv. A2, 69,97 euro; liv. B1, 64,72 euro; liv. B2, 62,38 euro; liv. B3, 60,33 euro; liv. C1, 59,46 euro; liv. C2, 54,20 euro; liv. C3, 51,58 euro; C4, 44,29 euro.

Dall'1.1.2023 il valore del buono pasto viene poi aumentato a 8,00 euro per ogni giornata di effettivo lavoro (di durata pari ad almeno 5 ore).

Con riferimento al periodo di prova, le Parti hanno previsto che per i contratti a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi la sua durata si intenda dimezzata, fatta salva la durata minima di un mese.

In tema di orario di lavoro per gli addetti al soccorso stradale e l'assistenza alla mobilità, la durata massima normale dell'orario settimanale è stata fissata in 40 ore, con possibilità di distribuirle su 6 o su 5 giornate a seconda delle esigenze tecnico-organizzative.

COMMERCIO (COOPERATIVE DI CONSUMO)

PROTOCOLLO 12.12.2022

Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com



Con l'intesa raggiunta il 12.12.2022 è stata prevista l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* ripartita in due *tranche* da erogare rispettivamente nei mesi di gennaio e marzo 2023, e di un incremento retributivo dall'1.4.2023 a titolo di acconto su quelli che saranno gli incrementi tabellari derivanti dal prossimo CCNL.

Di seguito gli importi dei ratei di *una tantum*. In gennaio 2023: liv. Q, 354,17 euro; liv. 1, 322,22 euro; liv. 2, 280,56 euro; liv. 3S, 250,00 euro; liv. 3, 231,94 euro; liv. 4S, 215,28 euro; liv. 4, 200,00 euro; liv. 5, 180,56 euro; liv. 6, 138,89 euro. In marzo 2023: liv. Q, 265,63 euro; liv. 1, 241,67 euro; liv. 2, 210,42 euro; liv. 3S, 187,50 euro; liv. 3, 173,96 euro; liv. 4S, 161,46 euro; liv. 4, 150,00 euro; liv. 5, 135,42 euro; liv. 6, 104,17 euro.

Per quanto riguarda l'acconto, i valori sono i seguenti: liv. Q, 53,13 euro; liv. 1, 48,33 euro; liv. 2, 42,08 euro; liv. 3S, 37,50 euro; liv. 3, 34,79 euro; liv. 4S, 32,29 euro; liv. 4, 30,00 euro; liv. 5, 27,08 euro; liv. 6, 20,83 euro.

L'*una tantum* spetta al personale in forza al 12.12.2022 e si deve intendere a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2022, con conseguente riproporzionamento nei casi di incompleta anzianità di servizio maturata durante tale periodo, come pure in caso di *part time*.

L'acconto sui futuri incrementi contrattuali si deve intendere da questi ultimi interamente assorbibile.

DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

PROTOCOLLO 12.12.2022

Con l'intesa raggiunta il 12.12.2022 è stata prevista l'erogazione di un'indennità forfetaria *una tantum* ripartita in due *tranche* da erogare rispettivamente nei mesi di gennaio e marzo 2023, e di un incremento retributivo dall'1.4.2023 a titolo di acconto su quelli che saranno gli incrementi tabellari derivanti dal prossimo CCNL.

Di seguito gli importi dei ratei di *una tantum*. In gennaio 2023: liv. Q, 347,22 euro; liv. 1, 312,78 euro; liv. 2, 270,56 euro; liv. 3, 231,25 euro; liv. 4, 200,00 euro; liv. 5, 180,69 euro; liv. 6, 162,22 euro; liv. 7, 138,89 euro; operatore di vendita 1^a cat., 188,79 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 158,50 euro. In marzo 2023: liv. Q, 260,42 euro; liv. 1, 234,58 euro; liv. 2, 202,92 euro; liv. 3, 173,44 euro; liv. 4, 150,00 euro; liv. 5, 135,52 euro; liv. 6, 121,67 euro; liv. 7, 104,17 euro; operatore di vendita 1^a cat., 141,60 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 118,88 euro.

Per quanto riguarda l'acconto, i valori sono i seguenti: liv. Q, 52,08 euro; liv. 1, 46,92 euro; liv. 2, 40,58 euro; liv. 3, 34,69 euro; liv. 4, 30,00 euro; liv. 5, 27,10 euro; liv. 6, 24,33 euro; liv. 7, 20,83 euro; operatore di vendita 1^a cat., 28,32 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 23,78 euro.

L'*una tantum* spetta al personale in forza al 12.12.2022 e si deve intendere a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2022, con conseguente



riproporzionamento nei casi di incompleta anzianità di servizio maturata durante tale periodo, come pure in caso di *part time*.

L'acconto sui futuri incrementi contrattuali si deve intendere da questi ultimi interamente assorbibile.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)

ACCORDO 26.10.2022

Con Accordo 26.10.2022 è stata prevista la proroga dall'1.1.2023 al 31.12.2023 dell'iscrizione automatica al Fondo Salute Sempre per tutti i lavoratori a tempo indeterminato che non beneficino di forme di assistenza sanitaria integrativa complessivamente equivalenti a quelle erogate dal Fondo.

Previsto altresì che per l'anno 2023 le aziende, in aggiunta al contributo di propria competenza, debbano farsi carico del pagamento del 30% del contributo a carico dei lavoratori.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

PROTOCOLLO 12.12.2022

L'intesa raggiunta tra Confindustria e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilucsu-Uil, riconosce ai lavoratori – nelle more del confronto per il rinnovo integrale del CCNL, che proseguirà da inizio 2023 con l'obiettivo condiviso tra le Parti di pervenire a una stipula entro la prossima primavera – un'anticipazione economica a fronte del notevole ritardo accumulatosi nell'iter dei rinnovi contrattuali.

Due le novità previste: l'erogazione di un'indennità *una tantum* e un acconto sugli incrementi retributivi che verranno previsti dal futuro nuovo CCNL.

Quanto all'*una tantum*, ne è stata prevista l'erogazione nei confronti del personale in forza alla data del 12.12.2022, in due *tranche* degli importi di seguito indicati, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di gennaio e marzo 2023. In gennaio: liv. Q, 347,22 euro; liv. 1, 312,78 euro; liv. 2, 270,56 euro; liv. 3, 231,25 euro; liv. 4, 200,00 euro; liv. 5, 180,69 euro; liv. 6, 162,22 euro; liv. 7, 138,89 euro; operatore di vendita 1^a cat., 188,79 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 158,50 euro. In marzo: liv. Q, 260,42 euro; liv. 1, 234,58 euro; liv. 2, 202,92 euro; liv. 3, 173,44 euro; liv. 4, 150,00 euro; liv. 5, 135,52 euro; liv. 6, 121,67 euro; liv. 7, 104,17 euro; operatore di vendita 1^a cat., 141,60 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 118,88 euro.

Tali importi si riferiscono al periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2022; la loro erogazione deve avvenire in misura riproporzionata in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturati da ciascun dipendente nel corso del periodo di riferimento. In linea generale si devono escludere dal computo tutti i periodi in cui sia stata sospesa la



retribuzione, laddove invece vanno considerati i periodi di sospensione o riduzione dell'orario connessi alla fruizione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.

Quanto all'anticipazione sui futuri incrementi retributivi, sono stati previsti i seguenti importi a decorrere dal periodo di paga di aprile 2023: liv. Q, 52,08 euro; liv. 1, 46,92 euro; liv. 2, 40,58 euro; liv. 3, 34,69 euro; liv. 4, 30,00 euro; liv. 5, 27,10 euro; liv. 6, 24,33 euro; liv. 7, 20,83 euro; operatore di vendita 1^a cat., 28,32 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 23,78 euro. Tali importi saranno interamente assorbibili dai futuri incrementi dei minimi retributivi.

Tanto gli importi dell'*una tantum* quanto quelli dell'anticipazione sugli incrementi retributivi devono essere riproporzionati per i dipendenti a tempo parziale, in relazione alla minor durata del loro orario di lavoro in rapporto al normale orario.

TERZIARIO (CONFESERCENTI)

PROTOCOLLO 12.12.2022

L'intesa raggiunta tra Confcommercio e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, riconosce ai lavoratori – nelle more del confronto per il rinnovo integrale del CCNL, che proseguirà da inizio 2023 con l'obiettivo condiviso tra le Parti di pervenire a una stipula entro la prossima primavera – un'anticipazione economica a fronte del notevole ritardo accumulatosi nell'iter dei rinnovi contrattuali.

Due le novità previste: l'erogazione di un'indennità *una tantum* e un acconto sugli incrementi retributivi che verranno previsti dal futuro nuovo CCNL.

Quanto all'*una tantum*, ne è stata prevista l'erogazione nei confronti del personale in forza alla data del 12.12.2022, in due *tranche* degli importi di seguito indicati, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di gennaio e marzo 2023: liv. Q, 347,22 euro; liv. 1, 312,78 euro; liv. 2, 270,56 euro; liv. 3, 231,25 euro; liv. 4, 200,00 euro; liv. 5, 180,69 euro; liv. 6, 162,22 euro; liv. 7, 138,89 euro; operatore di vendita 1^a cat., 188,79 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 158,50 euro. In marzo: liv. Q, 260,42 euro; liv. 1, 234,58 euro; liv. 2, 202,92 euro; liv. 3, 173,44 euro; liv. 4, 150,00 euro; liv. 5, 135,52 euro; liv. 6, 121,67 euro; liv. 7, 104,17 euro; operatore di vendita 1^a cat., 141,60 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 118,88 euro.

Tali importi si riferiscono al periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2022; in la loro erogazione deve avvenire in misura riproporzionata in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturati da ciascun dipendente nel corso del periodo di riferimento. In linea generale si devono escludere dal computo tutti i periodi in cui sia stata sospesa la retribuzione, laddove invece vanno considerati i periodi di sospensione o riduzione dell'orario connessi alla fruizione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto.

Quanto all'anticipazione sui futuri incrementi retributivi, sono stati previsti i seguenti importi a decorrere dal periodo di paga di aprile 2023: liv. Q, 52,08 euro; liv. 1, 46,92 euro; liv. 2, 40,58 euro; liv. 3, 34,69 euro; liv. 4, 30,00 euro; liv. 5, 27,10 euro; liv. 6, 24,33 euro; liv. 7, 20,83 euro; operatore di vendita 1^a cat., 28,32 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 23,78 euro. Tali importi saranno interamente assorbibili dai futuri incrementi dei minimi retributivi.



Tanto gli importi dell'*una tantum* quanto quelli dell'anticipazione sugli incrementi retributivi devono essere riproporzionati per i dipendenti a tempo parziale, in relazione alla minor durata del loro orario di lavoro in rapporto al normale orario.

TRASPORTO AEREO (ATTIVITÀ AEROPORTUALI)

ACCORDO 25.11.2022

L'Accordo del 25.11.2022 rinnova la disciplina applicabile agli addetti del trasporto aereo operante in impianti strategici o in impianti a basso traffico.

Previsti i seguenti importi dei minimi retributivi, con decorrenza 1.1.2023: liv. Q, 3.686,00,00 euro; liv. 13, 2.952,00 euro; liv. 12, 2.805,00 euro; liv. 11, 2.657,00 euro; liv. 10, 2.512,00 euro; liv. 9, 2.362,00 euro; liv. 8, 2.215,00 euro; liv. 7, 1.994,00 euro; liv. 6, 1.771,00 euro; liv. 5, 1.550,00 euro; liv. 4, 1.329,00 euro; liv. 3, 1.107,00 euro; liv. 2, 923,00 euro; liv. 1, 738,00 euro.

Adeguati altresì gli importi del c.d. scatto anomalo; a decorrere dall'1.1.2023 i relativi valori sono i seguenti: 160,00 euro per i livelli da Q a 8, 159,00 euro per i livelli 7 e 6, 158,00 euro per i livelli 5 e 4, 157,00 euro per i livelli 3 e 2 e 156,00 euro per il livello 1.

Sia per i minimi retributivi, sia per lo scatto anomalo sono stati previsti incrementi successivi in ragione del: 2% dall'1.9.2023, 2% dall'1.7.2024, 2% dall'1.7.2025.

Sempre con decorrenza 1.1.2023 si segnala l'incremento del superminimo professionale.

TRASPORTO AEREO (FAIRO)

ACCORDO 5.12.2022

L'Accordo siglato il 5.12.2022 tra Fairo (l'Associazione che riunisce le compagnie aeree che operano con personale dipendente nel nostro Paese) e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo rinnova la disciplina applicabile al personale non di volo con qualifica di quadro, impiegato o operaio in forza in Italia.

Le Parti hanno previsto i seguenti nuovi minimi retributivi validi dall'1.12.2022: liv. Q, 2.270,38 euro; liv. 1, 2.157,12 euro; liv. 2A, 2.061,48 euro; liv. 2B, 1.977,98 euro; liv. 3, 1.890,75 euro; liv. 4, 1.817,18 euro; liv. 5, 1.764,54 euro; liv. 6, 1.715,05 euro; liv. 7, 1.635,28 euro; liv. 8, 1.631,19,00 euro.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale intercorso tra il 31.12.2016 e il 30.11.2022, l'Accordo ha altresì previsto l'erogazione, entro il mese di dicembre, di un elemento forfetario *una tantum* nelle seguenti misure: liv. Q, 1.950,00 euro; liv. 1, 2A e 2B, 1.850,00 euro; liv. 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 1.750,00 euro. Tale importo deve essere proporzionalmente ridotto in relazione ai mesi interi di servizio (cui sono equiparate le frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) prestati nel corso del periodo di riferimento, come anche per i lavoratori a tempo parziale in relazione alla minor durata del loro orario lavorativo.



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

Sempre con decorrenza 1.12.2022 è stato inoltre aumentato dal 2% al 2,5% il contributo a carico della compagnia aerea nei confronti del PrevAer (Fondo pensione complementare per il personale dipendente dalle aziende aderenti ad Assaeroporti).

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.



Il tema del mese: IL RICORSO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI PROSSIMITÀ

L'art. 8 del DL 13.8.2011 n. 138 consente ai contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale e territoriale di derogare – con riferimento ad un tassativo novero di materie – alle disposizioni di legge e contrattuali di carattere nazionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del DL 13.8.2011 n. 138 in materia di contrattazione di prossimità, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale e territoriale possono derogare, con riferimento ad una tassativa serie di materie, sia alle disposizioni di legge sia ai contratti collettivi nazionali, purché nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Come accennato, la delega alla contrattazione di prossimità, per quanto ampia, riguarda solamente le specifiche materie tassativamente elencate.

Nello specifico, le intese di prossimità possono riguardare le materie relative:

- agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- alle mansioni, alla classificazione e all'inquadramento del personale;
- ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
- alla disciplina dell'orario di lavoro;
- alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro, nonché alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (esclusi i casi in cui il licenziamento sia discriminatorio o violi altri specifici divieti stabiliti dalla legge).



Con riguardo alla materia delle “conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro”, la disciplina relativa alle tipologie di licenziamento che seguono è assolutamente immodificabile (art. 8 co. 2 lett. e) del DL 138/2011). Si tratta del:

- licenziamento discriminatorio;
- licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio;
- licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino;
- licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore;
- licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Soggetti interessati

I contratti di prossimità sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori, a prescindere dall'affiliazione sindacale di questi. Questa efficacia *erga omnes* della contrattazione di prossimità è riconosciuta a condizione che le intese siano sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario riferito alle rappresentanze sindacali legittimate alla loro stipulazione.

Sono legittimate alla stipula dei contratti di solidarietà le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Ipotesi di utilizzo

La possibilità di deroga peggiorativa è finalizzata:

- alla maggiore occupazione;
- alla qualità dei contratti di lavoro;
- all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori;
- all'emersione del lavoro irregolare;
- agli incrementi di competitività e di salario;
- alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali;
- agli investimenti e all'avvio di nuove attività.

Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

- agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
- alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
- ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;

- alla disciplina dell'orario di lavoro;
- alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi



IL FOCUS SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI GENNAIO 2023

ABBIGLIAMENTO (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Di seguito gli importi da corrispondere a titolo di Elemento Retributivo Nazionale (ERN) con decorrenza 1.1.2023, come previsti dal CCNL 31.1.2022: liv. 8, 2.230,39 euro; liv. 7, 2.103,70 euro; liv. 6, 1.974,89 euro; liv. 5, 1.850,01 euro; liv. 4, 1.759,95 euro; liv. 3 bis, 1.719,52 euro; liv. 3, 1.681,33 euro; liv. 2 bis, 1.632,70 euro; liv. 2, 1.597,13 euro; liv. 1, 1.269,60 euro; Vv.Pp. cat. 1, 1.902,67 euro; Vv.Pp. cat. 2, 1.794,72 euro. Per le sole aziende terziste nel Mezzogiorno, tali nuovi importi non decorrono da gennaio ma da luglio 2023.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2023

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza al primo giorno del mese l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nella misura di 300,00 euro. L'importo integrale compete a coloro che nel corso del 2022 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. Deve invece essere erogato *pro quota*, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni), nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta durante il 2022. Analogo riproporzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, deve riguardare i lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2022 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento dell'EGR.

AGENZIE INVESTIGATIVE E PER LA SICUREZZA (UGL - AISS)

SCATTI DI ANZIANITÀ SCADENZA DELL'1.1.2023



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

A decorrere dall'1.1.2023 lo scatto di anzianità triennale assume i seguenti valori: Quadri, 37,10 euro; liv. 1, 36,40 euro; liv. 2, 2.35,70 euro; liv. 3, 35,00 euro; liv. 4, 34,30 euro; liv. 5, 33,60 euro; liv. 6, 32,90 euro; liv. 7, 32,20 euro.



AGRICOLTURA (OPERAI E FLOROVIVAISTI)

SALARIO PROVINCIALE SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dal mese di gennaio 2023 gli importi dei salari provinciali in essere nelle singole Province si incrementano nella misura dell'1,2%, in applicazione della previsione contenuta nel CCNL 23.5.2022.

ALIMENTARI (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 2.12.2020; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 2.477,05 euro; liv. 1, 2.153,93 euro; liv. 2, 1.777,03 euro; liv. 3A, 1.561,62 euro; liv. 3, 1.400,10 euro; liv. 4, 1.292,37 euro; liv. 5, 1.184,70 euro; liv. 6, 1.077,00 euro; Vv.Pp. cat. 1, 1.777,03 euro; Vv.Pp. cat. 2, 1.400,10 euro.

INDENNITÀ MANCATA CONTRATTAZIONE SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 le imprese presso le quali non sia presente un premio per obiettivi sono tenute a corrispondere i seguenti importi mensili a titolo di Indennità per mancata contrattazione di secondo livello: liv. 1S, 50,37 euro; liv. 1, 43,80 euro; liv. 2, 36,14 euro; liv. 3A, 31,76 euro; liv. 3, 28,47 euro; liv. 4, 26,28 euro; liv. 5, 24,09 euro; liv. 6, 21,90 euro.

ALIMENTARI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. 1S, 2.477,05 euro; liv. 1, 2.153,93 euro; liv. 2, 1.777,03 euro; liv. 3A, 1.561,62 euro; liv. 3, 1.400,10 euro; liv. 4, 1.292,37 euro; liv. 5, 1.184,70 euro; liv. 6, 1.077,00 euro; Vv.Pp. cat. 1, 1.777,03 euro; Vv.Pp. cat. 2, 1.400,10 euro.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 le aziende ove non è previsto premio per obiettivi sono tenute a corrispondere per 12 mensilità gli importi mensili di seguito indicati a titolo di "Indennità per

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

mancata contrattazione di secondo livello”: liv. 1S, 50,37 euro; liv. 1, 43,80 euro; liv. 2, 36,14 euro; liv. 3A, 31,76 euro; liv. 3, 28,47 euro; liv. 4, 26,28 euro; liv. 5, 24,09 euro; liv. 6, 21,90 euro. Eventuali erogazioni di natura territoriale o aziendale sono assorbite fino a concorrenza.



ASSICURAZIONI - SOCIETÀ DI ASSISTENZA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. QS, 2.778,02 euro; liv. Q, 2.650,70 euro; liv. AS, 2.273,03 euro; liv. A, 2.183,93 euro; liv. B, 2.053,68 euro; liv. C, 1.949,76 euro; liv. D, 1.789,30 euro; liv. D (nuovo assunto), 1.628,84 euro; liv. E, 1.680,89 euro.

AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMESSI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 15.12.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q1, 1.935,57 euro; liv. Q2, 1.935,57 euro; liv. A1, 1.935,57 euro; liv. A2, 1.822,27 euro; liv. B1, 1.661,76 euro; liv. B2, 1.586,22 euro; liv. B3, 1.520,13 euro; liv. C1, 1.463,48 euro; liv. C2, 1.302,97 euro; liv. C3, 1.208,55 euro; C4, 944,18 euro.

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2023

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere al personale l'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 15.12.2022, negli importi di seguito riportati: liv. Q1, 740,65 euro; liv. Q2, 740,65 euro; liv. A1, 740,65 euro; liv. A2, 697,29 euro; liv. B1, 635,87 euro; liv. B2, 606,97 euro; liv. B3, 581,68 euro; liv. C1, 560,00 euro; liv. C2, 498,58 euro; liv. C3, 462,45 euro; C4, 361,29 euro.

Tali valori fanno riferimento al periodo di carenza contrattuale compreso tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022 e dovranno essere erogati *pro quota*, in misura pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) prestati nel corso del 2022; analogo riproporzionamento, commisurato alla percentuale di riduzione oraria, va applicato ai lavoratori a tempo parziale, laddove invece nessun riproporzionamento dovrà derivare dai periodi di ricorso agli ammortizzatori sociali.

BUONO PASTO SCADENZA DELL'1.1.2023

Dall'1.1.2023 il valore del buono pasto viene poi aumentato a 8,00 euro per ogni giornata di effettivo lavoro (di durata pari ad almeno 5 ore).



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*



AUTOFERROTRANVIERI

ASSISTENZA SANITARIA SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 il contributo annuo a carico dell'azienda per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria TPL Salute passa da 120,00 euro (10,00 euro mensili) a 144,00 euro (12,00 euro mensili).

CARTA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 28.7.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.645,98 euro; liv. AS, 2.637,56 euro; liv. A, 2.320,88 euro; liv. B1, 2.114,32 euro; liv. B2S, 2.062,16 euro; liv. B2, 1.994,97 euro; liv. C1S, 1.882,27 euro; liv. C1, 1.815,11 euro; liv. C2, 1.695,20 euro; liv. C3, 1.609,86 euro; D1, 1.541,57 euro; D2, 1.455,87 euro; E, 1.361,83 euro.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 la quota azienda in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Byblos è incrementata di un contributo aggiuntivo pari allo 0,3% della normale retribuzione annua.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SCADENZA DELL'1.1.2023

La contribuzione a carico azienda (ad esclusione di quelle cartarie e del *converting del tissue*) nei confronti dell'Ente nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica (ENIPG) dall'1.1.2023 è pari allo 0,05% per le aziende fino a 15 dipendenti e allo 0,10% per le aziende oltre tale soglia.

CEMENTO, CALCE, GESSO (INDUSTRIA)

MAGGIORAZIONI ORARIE SCADENZA DELL'1.1.2023



Dall'1.1.2023 aumentano le percentuali di maggiorazione spettanti in caso di particolari modalità di lavoro straordinario, notturno o festivo. In particolare, la maggiorazione aumenta:

- dal 42% al 50% in caso di lavoro notturno non compreso in turni avvicendati;
- dal 50% al 60% in caso di straordinario notturno;
- dal 60% al 70% in caso di straordinario festivo notturno;
- dal 50% al 60% per le ore di lavoro ordinario festivo notturno.

Inoltre, sempre dall'1.1.2023, aumenta dal 5 al 5,5% la maggiorazione per le ore lavorate di giorno in caso di lavoro a turni (sia su tre turni, sia su due) ricompreso in una pianificazione che comporti regolarmente lo svolgimento di prestazioni in fascia domenicale o notturna (cui non si applicano le maggiorazioni previste dall'art. 71).

CERAMICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 la paga base assume i seguenti nuovi valori.

Settore Piastrelle:

liv. A, 2.528,99 euro; liv. B1, 2.278,10 euro; liv. B2, 2.278,10 euro; liv. C1, 1.985,57 euro;
liv. C2, 1.985,57 euro; liv. C3, 1.985,57 euro; liv. D1, 1.791,07 euro; liv. D2, 1.791,07 euro;
liv. D3, 1.791,07 euro; liv. E1, 1.630,03 euro; liv. E2, 1.630,03 euro; liv. F1, 1.526,99 euro.

Settore Refrattari:

liv. A, 2.528,99 euro; liv. B1, 2.278,10 euro; liv. B2, 2.278,10 euro; liv. C1, 1.985,57 euro liv.
C2, 1.985,57 euro; liv. C3, 1.985,57 euro; liv. D1, 1.791,07 euro; liv. D2, 1.791,07 euro; liv.
D3, 1.791,07 euro; liv. E1, 1.630,03 euro; liv. E2, 1.630,03 euro; liv. F1, 1.526,99 euro.

Settore Ceramica Sanitaria e Domestica:

liv. A, 2.195,51 euro; liv. B1, 2.033,60 euro; liv. B2, 2.033,60 euro; liv. C1, 1.804,70 euro;
liv. C2, 1.804,70 euro; liv. C3, 1.804,70 euro; liv. D1, 1.623,69 euro; liv. D2, 1.623,69 euro;
liv. D3, 1.623,69 euro; liv. E1, 1.516,43 euro; liv. E2, 1.516,43 euro; liv. E3, 1.516,43 euro;
liv. F, 1.501,98 euro.

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO) SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 l'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO) assume i seguenti nuovi valori.

Settore Piastrelle:

liv. B1, 133,72 euro; liv. C1, 112,27 euro; liv. C2, 63,51 euro; liv. D1, 142,18 euro; liv. D2,
54,25 euro; liv. E1, 70,82 euro.



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

Settore Refrattari:

liv. B1, 132,84 euro; liv. C1, 111,38 euro; liv. C2, 63,06 euro; liv. D1, 140,67 euro; liv. D2, 53,54 euro; liv. E1, 69,76 euro.

Settore Ceramica Sanitaria e Domestica:

liv. A, 324,77 euro; liv. B1, 294,04 euro; liv. B2, 160,86 euro; liv. C1, 231,67 euro; liv. C2, 187,61 euro; liv. C3, 136,27 euro; liv. D1, 267,31 euro; liv. D2, 147,46 euro; liv. D3, 104,35 euro; liv. E1, 152,86 euro; liv. E2, 73,28 euro; liv. E3, 29,13 euro.

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2023**

A decorrere dall'1.1.2023 la quota azienda nei confronti del Foncer relativa ai soli addetti delle imprese produttrici di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres con rapporti di lavoro disciplinati sino al 13.3.2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica, viene incrementata dello 0,1% della retribuzione utile.



CHIMICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi del Trattamento Economico Mensile (TEM) previsti dall'Accordo 13.6.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 2.386,52; liv. A2, 2.386,52; liv. A3, 2.386,52; liv. B1, 2.202,22; liv. B2, 2.202,22; liv. C1, 1.971,25; liv. C2, 1.971,25; liv. D1, 1.822,03; liv. D2, 1.822,03; liv. D3, 1.822,03; liv. E1, 1.646,87; liv. E2, 1.646,87; liv. E3, 1.646,87; liv. E4, 1.646,87; liv. F, 1.613,46.

Settore Fibre Chimiche:

liv. A1, 2.377,52; liv. A2, 2.377,52; liv. A3, 2.377,52; liv. B1, 2.159,22; liv. B2, 2.159,22; liv. C1, 1.963,25; liv. C2, 1.963,25; liv. D1, 1.783,03; liv. D2, 1.783,03; liv. D3, 1.783,03; liv. E1, 1.628,87; liv. E2, 1.628,87; liv. E3, 1.628,87; liv. E4, 1.628,87; liv. F, 1.593,46.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 2.301,51; liv. B1, 2.075,38; liv. B2, 2.075,38; liv. C1, 1.815,05; liv. C2, 1.815,05; liv. C3, 1.815,05; liv. D1, 1.628,44; liv. D2, 1.628,44; liv. D3, 1.628,44; liv. E1, 1.538,79; liv. E2, 1.538,79; liv. E3, 1.538,79; liv. F, 1.516,78.

Settore Lubrificanti e GPL:

liv. Q1, 3.168,00; liv. Q2, 2.875,00; liv. A, 2.750,00; liv. B, 2.548,00; liv. C, 2.321,00; liv. D, 2.176,00; liv. E, 2.016,00; liv. F, 1.879,00; liv. G, 1.842,00; liv. H, 1.736,00; liv. I, 1.595,00.

INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (IPO) SCADENZA DELL'1.7.2022

Decorrono dall'1.7.2022 i nuovi importi dell'Indennità di Posizione Organizzativa (IPO) previsti dall'Accordo 13.6.2022; di seguito ne riportiamo i valori.

Settore Chimico:

liv. A1, 492,96; liv. A2, 279,07; liv. A3, 221,70; liv. B1, 277,76; liv. B2, 193,39; liv. C1, 291,40; liv. C2, 213,61; liv. D1, 290,23; liv. D2, 200,74; liv. D3, 150,73; liv. E1, 231,41; liv. E2, 143,27; liv. E3, 84,42; liv. E4, 41,17.

Settore Fibre Chimiche:

liv. A1, 461,96; liv. A2, 221,07; liv. A3, 148,70; liv. B1, 272,76; liv. B2, 139,39; liv. C1, 236,40; liv. C2, 171,61; liv. D1, 285,23; liv. D2, 154,74; liv. D3, 114,73; liv. E1, 210,41; liv. E2, 98,27; liv. E3, 57,42; liv. E4, 24,17.

Settore Abrasivi:

liv. A1, 313,47; liv. B1, 285,04; liv. B2, 135,05; liv. C1, 230,50; liv. C2, 182,46; liv. C3, 128,92; liv. D1, 271,06; liv. D2, 143,03; liv. D3, 104,15; liv. E1, 141,42; liv. E2, 56,47; liv. E3, 18,33.



CONCERIE (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 aumenta da 4,00 a 8,00 euro l'importo dell'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) spettante su base mensile al personale delle aziende presso le quali non siano stati stipulati contratti di secondo livello contenenti previsioni economiche ulteriori rispetto a quelle previste dalla contrattazione nazionale.

CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 15.7.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QDL4, 4.330,66 euro; liv. QDL3 3.668,36 euro; liv. QDL2, 3.274,67 euro; liv. QDL1, 3.080,61 euro; liv. A3L4, 2.701,61 euro; liv. A3L3, 2.513,04 euro; liv. A3L2, 2.371,40 euro; liv. A3L1, 2.248,12 euro; liv. A2L3, 2.111,98 euro; liv. A2L2, 2.030,68 euro; liv. A2L1, 1.975,83 euro; liv. LU, 1.839,70 euro.

CONSORZI AGRARI

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 4.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.009,18 euro; liv. 1, 2.009,18 euro; liv. 2, 1.818,51 euro; liv. 3S, 1.553,20 euro; liv. 3, 1.429,42 euro; liv. 4S, 1.333,55 euro; liv. 4, 1.248,99 euro; liv. 5, 1.119,48 euro; liv. 6, 972,27 euro.

COOPERATIVE DI CONSUMO

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2023

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 12.12.2022 la prima *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal Protocollo 12.12.2022, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 354,17 euro; liv. 1, 322,22 euro; liv. 2, 280,56 euro; liv. 3S, 250,00 euro; liv. 3, 231,94 euro; liv. 4S, 215,28 euro; liv. 4, 200,00 euro; liv. 5, 180,56 euro; liv. 6, 138,89 euro.



DIRIGENTI IMPRESE SERVIZI PUBBLICI LOCALI

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023**

A decorrere dall'1.1.2023 il minimo contrattuale mensile è pari a 5.769,23 euro.

DIRIGENTI (AGRICOLTURA)

**COPERTURA ASSICURATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2023**

A decorrere dall'1.1.2023 l'azienda è tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa, con premio a suo carico nella misura massima di 70,00 euro annui, per la copertura delle spese legali sostenute dal dirigente in caso di procedimenti penali a suo carico relativi a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.

DIRIGENTI (COMMERCIO)

**COPERTURA ASSICURATIVA
SCADENZA DELL'1.1.2023**

L'1.1.2023 rappresenta il termine non oltre il quale tutti i dirigenti dovranno essere stati obbligatoriamente assicurati alla garanzia contrattuale "Infortuni" del Fondo Antonio Pastore.

DIRIGENTI (INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023**

A decorrere dall'1.1.2023 il minimo contrattuale mensile è pari a 5.769,23 euro (6.153,85 per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianità all'1.1.2015).

DIRIGENTI (PICCOLA INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023**

A decorrere dall'1.1.2023 il minimo contrattuale mensile è pari a 5.466,10 euro; tale importo è comprensivo degli 816,52 euro maturati all'1.7.91 a titolo di meccanismo di variazione automatica della retribuzione.



DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.1.2023

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 12.12.2022 la prima *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal Protocollo 12.12.2022, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 347,22 euro; liv. 1, 312,78 euro; liv. 2, 270,56 euro; liv. 3, 231,25 euro; liv. 4, 200,00 euro; liv. 5, 180,69 euro; liv. 6, 162,22 euro; liv. 7, 138,89 euro; operatore di vendita 1^a cat., 188,79 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 158,50 euro.

EDILIZIA (PICCOLA INDUSTRIA/CONFAPI)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. 7, 1.975,96 euro; liv. 6, 1.778,36 euro; liv. 5, 1.481,98 euro; liv. 4, 1.383,17 euro; liv. 3, 1.284,38 euro; liv. 2, 1.155,94 euro; liv. 1, 987,99 euro.



ELETRICI

APPRENDISTATO SCADENZA DELL'1.1.2023

Dall'1.1.2023 il trattamento retributivo degli apprendisti viene determinato applicando le seguenti percentuali agli importi spettanti ai lavoratori qualificati. Gruppi C e B (tranne liv. BSS): 1° anno, 86%; 2° anno, 90%; 3° anno, 96%. Gruppo A e liv. BSS: 1° anno, 86%; 2° anno, 96% (per l'apprendistato di alta formazione e ricerca si rinvia al co. 27 dell'art. 15 dell'Accordo 18.7.2022).

BANCA ORE SCADENZA DELL'1.1.2023

Dall'1.1.2023 il limite dimensionale per l'applicazione della banca ore viene ridotto da 200 a 100 dipendenti; e viene altresì ridotta da 180 a 140 ore annuali la soglia superata la quale le ore di straordinario prestate in eccesso, se riconducibili a esigenze eccezionali, non prevedibili e non rinviabili, possono essere ivi accantonate in alternativa al pagamento, su scelta del lavoratore.

COPERTURA ASSICURATIVA SCADENZA DELL'1.1.2023

Con decorrenza 1.1.2023 tutti i lavoratori devono essere assicurati contro il rischio di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali (ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave del dipendente).

FERIE SCADENZA DELL'1.1.2023

Dall'1.1.2023 viene ridotta da 8 a 6 anni la soglia superata la quale ogni anno di anzianità di servizio aggiuntivo dà luogo a una giornata di ferie in più (entro il limite delle 24 giornate annue).

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI SCADENZA DELL'1.1.2023

Dall'1.1.2023 la durata del periodo di preavviso di dimissioni per i lavoratori in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento di vecchiaia è ridotta a 8 giorni di calendario.



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2023

Con decorrenza 1.1.2023 a carico delle aziende è previsto un versamento aggiuntivo pari a 3,00 euro mensili in cifra fissa nei confronti dei Fondi di previdenza complementare operanti nel settore.



FARMACIE MUNICIPALIZZATE

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2023

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 7.7.2022 la seconda e ultima *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dall'Accordo 7.7.2022, negli importi di seguito riportati: liv. 1Q, 291,11 euro; liv. 1S, 281,10 euro; liv. 1C, 268,53 euro; liv. 1, 250,00 euro; liv. 2, 221,82 euro; liv. 3, 210,58 euro; liv. 4, 195,81 euro; liv. 5, 180,35 euro; liv. 6, 168,42 euro. Per coloro che sono stati assunti tra l'1.1.2022 e il 7.7.2022, come anche per il personale a *part time*, la corresponsione deve avvenire *pro quota*, equiparando a tal fine al mese intero la frazione di mese di durata pari o superiore a 15 giorni.

FEDERCASA

ARRETRATI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Con riferimento ai nuovi minimi retributivi previsti con decorrenza 1.12.2021 dall'Accordo 4.10.2022, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 i lavoratori hanno diritto a percepire il primo di tre ratei di pari importo a titolo di arretrati retributivi relativi al periodo dicembre 2021 - settembre 2022. Si ricorda che i ratei successivi dovranno essere corrisposti nei mesi di marzo e maggio 2023.

FERROVIE (ATTIVITÀ FERROVIARIE)

ORARIO DI LAVORO SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 i lavoratori con anzianità di servizio inferiore a 8 anni possono frazionare in ore (in frazioni di durata non inferiore a 1 ora) uno dei 4 giorni di permesso a propria disposizione a titolo di festività soppresse. A tale riguardo, in caso di fruizione frazionata, la giornata di permesso viene convenzionalmente rapportata a 7 ore e 36 minuti per il caso di orario settimanale articolato su 5 giorni, e a 6 ore e 20 minuti per il caso di orario settimanale articolato su 6 giorni.

FERROVIE DELLO STATO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE SCADENZA DELL'1.1.2023



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

A decorrere dall'1.1.2023 la contribuzione nei confronti del Fondo Eurofer è pari all'1% per il lavoratore e al 2% per l'azienda.



FOTOINCISIONE TESSILE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 31.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 6, 1.995,68 euro; liv. 5, 1.869,23 euro; liv. 4, 1.713,39 euro; liv. 3, 1.598,35 euro; liv. 2, 1.491,71 euro; liv. 1, 1.327,57 euro.

GAS E ACQUA

APPRENDISTATO SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 la retribuzione nel primo periodo di durata dell'apprendistato professionalizzante (vale a dire per i primi 12 mesi per i livelli dal 3 all'8 e per i primi 15 mesi per il livello 2) aumenta dal 75% all'80% della retribuzione spettante al lavoratore qualificato del livello da conseguire.

REPERIBILITÀ SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 il livello massimo dell'impegno di reperibilità è pari a 10 giornate su base mensile.

Inoltre, il personale reperibile che di norma svolge la propria attività da remoto, utilizzando gli strumenti aziendali e senza doversi recare sul luogo dell'intervento, con decorrenza gennaio 2023 ha diritto a un'indennità di reperibilità pari a 6,00 euro giornalieri, in aggiunta agli altri trattamenti previsti.

GIOCATTOLI (INDUSTRIA)

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2023

Tutti i lavoratori in forza all'1.1.2023 in aziende prive di contrattazione aziendali e che non beneficiano di trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, hanno diritto a percepire, con la retribuzione del mese di gennaio 2023, la somma di 230,00 euro in cifra fissa a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva. In caso di erogazioni individuali ricevute nel corso del 2022, tale importo viene ridotto fino a concorrenza.



**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2023**

Con decorrenza 1.1.2023 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore nei confronti del Fondo Previmoda viene incrementato dello 0,2%, raggiungendo pertanto il 2% complessivo.

GIORNALISTI (TESTATE LOCALI)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023**

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 30.6.2021; di seguito ne riportiamo i valori: Coordinatore, 1.740,00 euro; Redattore (con oltre 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico), 1.610,00 euro; Redattore (con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico), 1.480,00 euro; Praticante, 1.360,00 euro; Collaboratore fisso, 1.340,00 euro.

GRAFICA ED EDITORIA (INDUSTRIA)

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2023**

Dall'1.1.2023 si incrementa dello 0,5% la contribuzione nei confronti del Fondo Byblos per i lavoratori aderenti che non percepiscono l'Elemento di Raccordo Contrattuale (ERC). Si ricorda che l'ERC rappresenta l'elemento pari ai 4/26 della tredicesima mensilità spettante ai lavoratori che a dicembre 2020 percepivano una tredicesima mensilità rapportata ai 30/26 della mensilità ordinaria, a seguito della ridefinizione della tredicesima come pari ai 26/26 della mensilità ordinaria.

IGIENE AMBIENTALE (AZIENDE MUNICIPALIZZATE)

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2023**

Dall'1.1.2023 le aziende sono tenute a versare al Fondo Previambiente un contributo pari a 5,00 euro mensili (per 12 mensilità) destinato a finanziare la copertura assicurativa per i casi di premorienza e di invalidità permanente che comporti cessazione del rapporto di lavoro.

IGIENE AMBIENTALE (AZIENDE PRIVATE)



**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2023**

Dall'1.1.2023 le aziende sono tenute a versare al Fondo Previambiente un contributo pari a 5,00 euro mensili (per 12 mensilità) destinato a finanziare la copertura assicurativa per i casi di premorienza e di invalidità permanente che comporti cessazione del rapporto di lavoro.

IMPIANTI SPORTIVI E ATTIVITÀ SPORTIVE (CONFSAL - CONFLAVORO)

**WELFARE AZIENDALE
SCADENZA DELL'1.1.2023**

In gennaio le aziende devono mettere a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 100,00 euro, da utilizzare entro il 30.11.2023. Tale valore deve essere proporzionalmente ridotto in base ai mesi di anzianità di servizio maturata nel corso del 2022, oltre che per i lavoratori a *part time*.

ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023**

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 10.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. QS, 2.244,26 euro; liv. Q, 2.238,43 euro; liv. 1S, 2.040,39 euro; liv. 1, 1.907,35 euro; liv. 2S, 1.723,43 euro; liv. 2, 1.622,49 euro; liv. 3S, 1.413,72 euro; liv. 3, 1.404,40 euro; liv. 4, 1.218,49 euro; liv. 5, 1.145,23 euro; liv. 6, 1.049,24 euro; liv. 7, 951,32 euro.

LAPIDEI (INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023**

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 24.11.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. AS, 2.087,43 euro; liv. A, 1.920,35 euro; liv. B, 1.565,52 euro; liv. CS, 1.503,14 euro; liv. C, 1.419,64 euro; liv. D, 1.338,92 euro; liv. E, 1.234,30 euro; liv. F, 1.045,00 euro.

**ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.1.2023**



Dall'1.1.2023 il valore annuo dell'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) è pari a 210,00 euro.

METALMECCANICA (CISAL - ANPIT)

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2023**

A decorrere dall'1.1.2023 l'azienda è tenuta a versare al Fondo, su richiesta del lavoratore interessato, il TFR maturato e una quota aggiuntiva pari all'1% della Paga Base Nazionale Contrattuale Mensile (PBNM).

METALMECCANICA (PICCOLA INDUSTRIA/CONFAPI)

**CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
SCADENZA DELL'1.1.2023**

A decorrere dall'1.1.2023 i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria.



MINIERE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 13.7.2022 e successivamente oggetto di rettifica ufficiale con il documento aggiuntivo datato 14.7.2022. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. 1S, 2.791,10 euro; liv. 1, 2.753,45 euro; liv. 2, 2.549,96 euro; liv. 3, 2.270,78 euro; liv. 4, 2.061,67 euro; liv. 5, 1.948,19 euro; liv. 6, 1.838,19 euro; liv. 7, 1.724,53 euro; liv. 8, 1.590,56 euro.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

ASSISTENZA SANITARIA SCADENZA DELL'1.1.2023

Con decorrenza 1.1.2023 il contributo al Fondo TPL Salute per ogni lavoratore in forza a tempo indeterminato non in prova, apprendisti compresi, ammonta a 144,00 euro annui (12,00 euro su base/mese).

OLIO E MARGARINA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 25.1.2021; di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. 1, 2.338,16 euro; liv. 2, 2.177,17 euro; liv. 3, 1.960,89 euro; liv. 4, 1.731,68 euro; liv. 5, 1.583,96 euro; liv. 6, 1.462,98 euro; liv. 7, 1.335,48 euro; liv. 8, 1.260,73 euro; liv. 9, 1.185,17 euro; liv. 10, 1.076,66 euro.

INDENNITÀ MANCATA CONTRATTAZIONE SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 le imprese presso le quali non sia presente un premio per obiettivi sono tenute a corrispondere i seguenti importi mensili a titolo di Indennità per mancata contrattazione di secondo livello: liv. 1, 47,17 euro; liv. 2, 43,91 euro; liv. 3, 39,57 euro; liv. 4, 35,00 euro; liv. 5, 31,96 euro; liv. 6, 29,57 euro; liv. 7, 26,96 euro; liv. 8, 25,43 euro; liv. 9, 23,91 euro; liv. 10, 21,74 euro.

PESCA MARITTIMA (PERSONALE IMBARCATO/COOPERATIVE)



MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 15.12.2021; di seguito ne riportiamo i nuovi valori.

Pesca costiera locale:

Comandante-Motorista Capopesca, 991,41 euro; Marinaio polivalente, 882,19 euro; Marinaio, 856,98 euro; Giovanotto, 848,58 euro; Mozzo, 840,18 euro.

Pesca costiera ravvicinata:

Comandante-Motorista Capopesca, 1.109,03 euro; Marinaio polivalente, 1.008,21 euro; Marinaio, 966,20 euro; Giovanotto, 865,38 euro; Mozzo, 840,18 euro.

Pesca mediterranea:

Comandante-Motorista Capopesca, 1.226,66 euro; Marinaio polivalente, 1.125,84 euro; Marinaio, 1.083,83 euro; Giovanotto, 898,99 euro; Mozzo, 873,78 euro.

Per gli importi a giornata di pesca, nei casi di giornate annue inferiori a 48, comprese tra 48 e 140 o superiori a 140, si rinvia ai valori contenuti nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'Accordo.

RATEO MENSILITÀ SUPPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei ratei di tredicesima e quattordicesima, previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 15.12.2021; di seguito ne riportiamo i nuovi valori.

Pesca costiera locale:

Comandante-Motorista Capopesca, 223,57 euro; Marinaio polivalente, 205,36 euro; Marinaio, 201,16 euro; Giovanotto, 199,76 euro; Mozzo, 198,36 euro.

Pesca costiera ravvicinata:

Comandante-Motorista Capopesca, 243,17 euro; Marinaio polivalente, 226,37 euro; Marinaio, 219,37 euro; Giovanotto, 202,56 euro; Mozzo, 198,36 euro.

Pesca mediterranea:

Comandante-Motorista Capopesca, 262,78 euro; Marinaio polivalente, 245,97 euro; Marinaio, 238,97 euro; Giovanotto, 208,16 euro; Mozzo, 203,96 euro.

Per gli importi a giornata di pesca, nei casi di giornate annue inferiori a 48, comprese tra 48 e 140 o superiori a 140, si rinvia ai valori contenuti nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'Accordo.

RATEO FERIE
SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei ratei di tredicesima e quattordicesima, previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 15.12.2021; di seguito ne riportiamo i nuovi valori.



Pesca costiera locale:

Comandante-Motorista Capopesca, 130,41 euro; Marinaio polivalente, 119,80 euro; Marinaio, 117,35 euro; Giovanotto, 116,53 euro; Mozzo, 115,71 euro.

Pesca costiera ravvicinata:

Comandante-Motorista Capopesca, 141,85 euro; Marinaio polivalente, 132,05 euro; Marinaio, 127,96 euro; Giovanotto, 118,16 euro; Mozzo, 115,71 euro.

Pesca mediterranea:

Comandante-Motorista Capopesca, 153,29 euro; Marinaio polivalente, 143,48 euro; Marinaio, 139,40 euro; Giovanotto, 121,43 euro; Mozzo, 118,98 euro.

Per gli importi a giornata di pesca, nei casi di giornate annue inferiori a 48, comprese tra 48 e 140 o superiori a 140, si rinvia ai valori contenuti nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'Accordo.

RATEO TFR
SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei ratei di tredicesima e quattordicesima, previsti dalle tabelle collegate all'Accordo 15.12.2021; di seguito ne riportiamo i nuovi valori.

Pesca costiera locale:

Comandante-Motorista Capopesca, 115,92 euro; Marinaio polivalente, 106,49 euro; Marinaio, 104,31 euro; Giovanotto, 103,58 euro; Mozzo, 102,85 euro.

Pesca costiera ravvicinata:

Comandante-Motorista Capopesca, 126,09 euro; Marinaio polivalente, 117,38 euro; Marinaio, 113,75 euro; Giovanotto, 105,03 euro; Mozzo, 102,85 euro.

Pesca mediterranea:

Comandante-Motorista Capopesca, 136,25 euro; Marinaio polivalente, 127,54 euro; Marinaio, 123,91 euro; Giovanotto, 107,94 euro; Mozzo, 105,76 euro.

Per gli importi a giornata di pesca, nei casi di giornate annue inferiori a 48, comprese tra 48 e 140 o superiori a 140, si rinvia ai valori contenuti nelle tabelle 2, 3 e 4 dell'Accordo.

POMPE FUNEBRI (AZIENDE PRIVATE)

INDENNITÀ DI TRASFERTA
SCADENZA DELL'1.1.2023

Con decorrenza 1.1.2023 aumenta da 14,00 a 15,00 euro l'importo che le aziende sono tenute a corrispondere a titolo di indennità di trasferta, in sostituzione del rimborso a piè di lista, nei confronti dei lavoratori che svolgono la propria attività in trasferta e che siano impossibilitati a consumare il pasto nelle fasce orario comprese tra le 12 e le 15 e/o tra le 19 e le 22.



PORTI

UNA TANTUM
SCADENZA DELL'1.1.2023

Come previsto dall'accordo 24.2.2021, tutti i lavoratori in servizio a tale data hanno diritto a percepire con la retribuzione del mese di gennaio 2023 la terza e ultima rata dell'importo omnicomprendivo *una tantum*, in misura pari a 100,00 euro in cifra fissa per tutti i livelli di inquadramento.

FONDO DI SOLIDARIETÀ
SCADENZA DELL'1.1.2023

Dall'1.1.2023 il contributo a carico del lavoratore per il Fondo di accompagnamento all'esodo è pari a 5,00 euro mensili (65,00 euro su base annua).

RETIFICI MECCANICI DA PESCA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 31.1.2022; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 8, 2.167,76 euro; liv. 7, 2.055,59 euro; liv. 6, 1.899,90 euro; liv. 5, 1.773,99 euro; liv. 4, 1.730,89 euro; liv. 3, 1.685,95 euro; liv. 2, 1.597,21 euro; liv. 1, 1.264,85 euro.

STUDI REVISORI LEGALI E TRIBUTARISTI

RETRIBUZIONE TERRITORIALE MINIMA CONTRATTUALE MENSILE
SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM), differenziati a livello regionale. Per la loro misura si rimanda alle tabelle da 3° a 3R presenti all'interno dell'art. 168 del CCNL 21.5.2021.

TABACCO

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 11.2.2021; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1S, 1.977,21 euro; liv. 1, 1.826,92 euro; liv. 2, 1.589,76



euro; liv. 3°, 1.387,40 euro; liv. 3B, 1.238,16 euro; liv. 4°, 1.121.90,00 euro; liv. 4B, 1.071,09 euro; liv. 5, 1.037,29 euro; liv. 6, 921,83 euro.

TERZIARIO (CONFCOMMERCIO)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2023

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 12.12.2022 la prima *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal Protocollo 12.12.2022, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 347,22 euro; liv. 1, 312,78 euro; liv. 2, 270,56 euro; liv. 3, 231,25 euro; liv. 4, 200,00 euro; liv. 5, 180,69 euro; liv. 6, 162,22 euro; liv. 7, 138,89 euro; operatore di vendita 1^a cat., 188,79 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 158,50 euro.

TERZIARIO (CONFESERCENTI)

UNA TANTUM SCADENZA DELL'1.1.2023

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza alla data del 12.12.2022 la prima *tranche* dell'indennità forfetaria *una tantum* prevista dal Protocollo 12.12.2022, negli importi di seguito riportati: liv. Q, 347,22 euro; liv. 1, 312,78 euro; liv. 2, 270,56 euro; liv. 3, 231,25 euro; liv. 4, 200,00 euro; liv. 5, 180,69 euro; liv. 6, 162,22 euro; liv. 7, 138,89 euro; operatore di vendita 1^a cat., 188,79 euro; operatore di vendita 2^a cat. Q, 158,50 euro.

TERZIARIO (UGL - CONFIMEA)

FLEXIBLE BENEFITS SCADENZA DELL'1.1.2023

A decorrere dall'1.1.2023 le imprese sono tenute a mettere a disposizione di tutti i lavoratori non in prova in forza all'1.1.2023 o successivamente assunti entro il 31.10.2023 (comprendendo, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato, i lavoratori a termine che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità di servizio, anche non consecutiva, e ad esclusione di coloro che durante l'anno sono stati collocati in aspettativa non retribuita) piani e strumenti di *flexible benefits* per il valore di 140,00 euro.

TESSILI (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*



Di seguito gli importi da corrispondere a titolo di Elemento Retributivo Nazionale (ERN) con decorrenza 1.1.2023, come previsti dal CCNL 31.1.2022: liv. 8, 2.230,39 euro; liv. 7, 2.103,70 euro; liv. 6, 1.974,89 euro; liv. 5, 1.850,01 euro; liv. 4, 1.759,95 euro; liv. 3 bis, 1.719,52 euro; liv. 3, 1.681,33 euro; liv. 2 bis, 1.632,70 euro; liv. 2, 1.597,13 euro; liv. 1, 1.269,60 euro; Vv.Pp. cat. 1, 1.902,67 euro; Vv.Pp. cat. 2, 1.794,72 euro. Per le sole aziende terziste nel Mezzogiorno, tali nuovi importi non decorrono da gennaio ma da luglio 2023.

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA SCADENZA DELL'1.1.2023

Con la retribuzione del mese di gennaio le aziende sono tenute a corrispondere a tutti i lavoratori in forza al primo giorno del mese l'Elemento di Garanzia Retributiva (EGR) nella misura di 300,00 euro. L'importo integrale compete a coloro che nel corso del 2022 abbiano maturato un'anzianità di servizio completa. Deve invece essere erogato *pro quota*, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni), nei confronti di coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio incompleta durante il 2022. Analogo riproporzionamento, rapportato alla minor durata dell'orario di lavoro, deve riguardare i lavoratori a tempo parziale. Le aziende in stato di crisi, che nel corso del 2022 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o abbiano avviato procedure concorsuali, possono definire la sospensione, la riduzione o lo slittamento dell'EGR.

TESSILI E MODA (CONFSAL - CONFLAVORO)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, come definiti dal CCNL 24.1.2022. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. Q, 2.230,50; liv. 1, 2.104,00; liv. 2, 1.975,00; liv. 3, 1.850,50; liv. 4, 1.760,00; liv. 5S, 1.720,00; liv. 5, 1.681,50; liv. 6S, 1.633,00; liv. 6, 1.597,50; liv. 7, 1.270,00.

TRASPORTO A FUNE

WELFARE AZIENDALE SCADENZA DELL'1.1.2023

Aumenta a 130,00 euro, con decorrenza 1.1.2023, la somma che le aziende sono tenute a mettere annualmente a disposizione dei lavoratori sotto forma di strumenti di *welfare* (tale importo deve essere incrementato di 10,00 euro nei confronti di coloro che decidono di



destinare integralmente l'importo a Fondi istituzionali di previdenza complementare negoziale, come previsto dall'art. 48 lett. c) del CCNL 6.6.2019).

TRASPORTO AEREO (ATTIVITÀ AEROPORTUALI)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, come definiti dall'Accordo 25.11.2022. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. Q, 3.686,00,00 euro; liv. 13, 2.952,00 euro; liv. 12, 2.805,00 euro; liv. 11, 2.657,00 euro; liv. 10, 2.512,00 euro; liv. 9, 2.362,00 euro; liv. 8, 2.215,00 euro; liv. 7, 1.994,00 euro; liv. 6, 1.771,00 euro; liv. 5, 1.550,00 euro; liv. 4, 1.329,00 euro; liv. 3, 1.107,00 euro; liv. 2, 923,00 euro; liv. 1, 738,00 euro.

SCATTO ANOMALO SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi valori dello "scatto anomalo", come definiti dall'Accordo 25.11.2022. Di seguito riportiamo i nuovi valori: 160,00 euro per i livelli da Q a 8, 159,00 euro per i livelli 7 e 6, 158,00 euro per i livelli 5 e 4, 157,00 euro per i livelli 3 e 2 e 156,00 euro per il livello 1.

TURISMO (CISAL - ANPIT CONFAZIENDA)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi della Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (PBNM) previsti dall'Accordo 24.5.2022; di seguito ne riportiamo i valori: Dirigente, 3.794,25 euro; Quadro, 2.390,90 euro; liv. A1, 2.079,04 euro; liv. A2, 1.819,16 euro; liv. B1, 1.663,23 euro; liv. B2, 1.507,30 euro; liv. C1, 1.353,78 euro; liv. C2, 1.248,62 euro; liv. D1, 1.144,67 euro; liv. D2, 1.039,52 euro. Per gli operatori di vendita gli importi sono i seguenti: op. gestionale, 1.496,91 euro; op. 1^a cat., 1.356,57 euro; op. 2^a cat., 1.218,40 euro; op. 3^a cat., 1.123,76 euro.

VIGILANZA ANTINCENDIO (COOPERATIVE)

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.1.2023



STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO
FERRINI & TOGNACCI

Decorrono dall'1.1.2023 i nuovi importi dei minimi retributivi, come definiti dall'Accordo 21.12.2021. Di seguito riportiamo i nuovi valori: liv. 1, 1.961,26; liv. 2, 1.817,27; liv. 3, 1.608,37; liv. 4, 1.466,55; liv. 5, 1.396,20; liv. 6, 1.330,19; liv. 7, 1.258,74.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.

*Via Dario Campana, 14 – 47922 Rimini (RN) + 39 0541/791070
www.ferrini-tognacci.com – info@ferrini-tognacci.com*



A tutti
i datori di lavoro LL.SS.

LA DECONTRIBUZIONE SUD 2023

Con il messaggio n. 4593/2022, l'INPS ha comunicato che l'esonero contributivo "Decontribuzione Sud" introdotto dall'art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 può applicarsi per tutto il 2023.

Con il messaggio 21.12.2022 n. 4593, facendo seguito alla decisione C(2022) 9191 *final* del 6.12.2022 della Commissione europea, l'INPS ha reso noto che la Decontribuzione Sud di cui all'art. 1 co. 161 ss. della L. 178/2020 può trovare applicazione per tutto il 2023.

La decontribuzione Sud consiste in un esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, applicabile con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, instaurati e instaurandi, la cui sede di lavoro sia situata in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

Datori di lavoro beneficiari

Possono accedere all'agevolazione in parola tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad esclusione di quelli appartenente al settore agricolo o a quello domestico, nonché delle imprese operanti nel settore finanziario.

Misura dell'esonero

La misura dell'esonero è pari al:

- 30% sino al 31.12.2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli anni 2028 e 2029.

Dall'esonero sono esclusi:

- i premi INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile";
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del DLgs.



148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all'art. 40 del DLgs. 148/2015;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal DM 7.4.2016 n. 95269;
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Proroga da parte della Commissione UE

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 *final* del 6.12.2022 ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione Sud al 31.12.2023, legandola al rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del *Temporary Crisis Framework*.

Sul punto, l'INPS:

- ricorda che nella decisione del 6.12.2022 il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel *Temporary Crisis Framework* è stato innalzato a 300.000,00 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente;
- precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

Modalità applicative

I datori di lavoro che hanno i requisiti possono applicare la decontribuzione Sud anche per i mesi di competenza da gennaio a dicembre 2023, utilizzando le indicazioni già fornite con riferimento alle modalità di fruizione dello sgravio contributivo in argomento, in ultimo dalla circ. 27.7.2022 n. 90.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione dovesse necessitarVi.